



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

DECRETO N. 25

PREMESSO che:

- con avviso di nomina pubblicato sul BURC n. 39 del 25.06.2012, ai sensi della L.R. 17/96 e s.m.i., veniva indetto bando di nomina per la designazione del Difensore Civico della Regione Campania;
- con decreto n. 10 del 21.03.2013 del Presidente del Consiglio Regionale, pubblicato sul BURC 17 del 25.03.2013, adottato nell'esercizio dei poteri sostitutivi, il dott. Francesco Bianco veniva designato alla carica di Difensore Civico della Regione Campania;
- con decreto n. 81 del 26.03.2013, a firma del Presidente della Giunta Regionale, pubblicato sul BURC 18 del 02.04.2013, il dott. Francesco Bianco veniva nominato Difensore Civico Regionale;
- il dott. Giuseppe Fortunato, nella qualità di partecipante all'avviso di nomina regionale a Difensore Civico, proponeva istanza di accesso agli atti per il rilascio di copia dell'istanza e del curriculum vitae del Dott. Francesco Bianco;
- con due telegrammi del 3 e 4 aprile 2014, il dott. Giuseppe Fortunato avanzava dubbi e perplessità in ordine alla compatibilità ed eleggibilità del dott. Francesco Bianco e, a seguito di ciò, la Direzione Generale Presidenza e Studi Legislativi, ha avviato e concluso il procedimento di verifica "diretta" ex DPR 445/2000, dei titoli il cui possesso è stato dichiarato dal dott. Bianco, in sede di partecipazione all'avviso pubblico di selezione;
- il procedimento di verifica si è concluso con dettagliata relazione (prot. SETPRES 2013.00004633/P del 10.12.2013);
- con sentenza n. 00985/2014 il TAR Campania, Sezione I, su ricorso n. 3612/2013, proposto dal dott. Giuseppe Fortunato, ha annullato il decreto di nomina del dott. Francesco Bianco a Difensore Civico per motivi di ineleggibilità di quest'ultimo;
- con ordinanza n. 1921/2014 del 14.05.2014 Il Consiglio di Stato sospendeva l'esecutività della sentenza n.3612/2013 e il dott. Bianco veniva reintegrato nella funzione di Difensore Civico;
- con sentenza n. 807/2015 il Consiglio di Stato annullava il decreto di nomina a Difensore Civico per difetto di motivazione affermando che " trattandosi di atto di alta amministrazione necessitava della indicazione delle ragioni della scelta del candidato nominato alla stregua della complessiva valutazione dei titoli posseduti in relazione delle mansioni da svolgere, così rendendo impossibile la decifrazione dell'iter logico seguito al fine di pervenire alla soluzione contestata";

VISTA la nota prot. n. 1882/SP del 2 marzo 2015, con la quale il capo Dipartimento della Segreteria Legislativa e il direttore generale Presidenza – studi legislativi e legale, hanno chiesto al Capo Gabinetto della Presidenza della Regione di conoscere le determinazioni della Presidenza con riguardo alle modalità di esecuzione della citata sentenza n. 00807/2015 del 17 febbraio 2015, adottata dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato;

VISTA la nota di riscontro del Capo Gabinetto della Presidenza (prot. n. 2015.0004363/UDCP/GAB/CG del 5 marzo 2015, con la quale si pone in risalto che, ai sensi della novella legislativa di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della L.R. 7/2014, la competenza nella materia *de qua* è attualmente attribuita al Consiglio regionale a cui compete di adeguarsi alla pronuncia del giudice amministrativo di appello;

RILEVATO che con la sentenza n. 00807/2015 del 17 febbraio 2015, adottata dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato, il giudice amministrativo ha annullato il Decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 81 del 26 marzo 2013, con il quale – su designazione del Consiglio regionale di cui al Decreto n. 10 del 21.03.2013 del Presidente del Consiglio Regionale, pubblicato sul BURC 17 del 25.03.2013, adottato con i poteri sostitutivi di cui all'art. 9 comma 6 della L.R. n. 17 del 1996 e s.m.i., - è stato nominato il dr. Francesco Bianco quale Difensore civico regionale;

RILEVATO inoltre, che con la medesima sentenza del giudice amministrativo di appello, lo stesso ha precisato (punto 5 della sentenza) che merita accoglimento il motivo “... *che denuncia la radicale assenza di motivazione capace di giustificare la scelta del Bianco quale difensore civico ... nel caso di specie, l'atto finale e gli atti procedurali a monte non recano alcuna indicazione delle ragioni della scelta del candidato nominato alla stregua della complessiva valutazione dei requisiti posseduti in relazione alle mansioni da svolgere ...*”;

CONSIDERATO che per pacifica dottrina e giurisprudenza in merito alla natura e portata del vizio di eccesso di potere per solo difetto di motivazione, consente l'ammissibilità della rinnovazione dell'atto annullato, munito della enunciazione motiva, in osservanza del principio dell'irrinunciabilità del potere, consentendo dunque la possibilità per la P.A. di reiterare l'atto, munendolo di regolare motivazione, e ciò in presenza della preesistenza in sede di procedimento della documentazione necessaria a supportare il nuovo provvedimento;

OSSERVATO che anche con riferimento alla già espletata verifica “diretta” di cui DPR 445/2000, come sopra richiamata definita dalla competente Direzione Generale (relazione prot. SETPRES 2013.00004633/P del 10.12.2013), il dr. Francesco Bianco è in possesso dei seguenti titoli culturali, professionali e di esperienze pregresse, per cui lo stesso indubbiamente risulta “persona munita di peculiare competenza giuridico – amministrativa” ex L.R. 23 dell'11 agosto 1978, ed in particolare:

- iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino dal 14 ottobre 1970 al 5 febbraio 1983, data in cui a domanda dell'interessato è stato cancellato;
- collocato in quiescenza dal Ministero della Difesa- Aeronautica Militare, con il grado di Tenente Colonnello a far data dal 2 gennaio 2004 data della promozione a Brigadiere Generale;
- ha svolto periodi di insegnamento della materia “Diritto” nell'ambito dei corsi regolari tenuti dall'Accademia Aeronautica nel periodo decorrente dall'anno accademico 1987/88 e fino all'anno accademico 1992/93;
- ha rivestito la carica di:
Consigliere comunale di Napoli dal 27 giugno 1987 al 4 luglio 2006;
Assessore al Personale presso il Comune di Napoli dal 19 dicembre 1989 all'agosto 1990;
Assessore al Personale presso il Comune di Napoli dal 15 aprile 1992 al 1^a aprile 1993;
Consigliere regionale della Campania nella VI e VII Legislatura, rivestendo la carica di Presidente del Gruppo consiliare Forza Italia;

- è stato nominato componente dell'Organismo tecnico della Regione Campania denominato Comitato di pilotaggio presso il Centro specialistico di Alta Formazione nel settore aereonautico (decreto dirigenziale n. 101 del 17 ottobre 2011), da cui si è dimesso in data 2 aprile 2013;
- ha collaborato volontariamente negli anni accademici dal 2008/2009 al 2012/2013 per le attività didattiche del corso di insegnamento di Diritto e Processo Amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi del Sannio.

RITENUTO di dovere provvedere, alla stregua della istruttoria degli uffici come espletata in occasione delle procedure di rito di cui all'avviso sul BURC n. 39 del 25.06.2012, e sulla scorta di quanto sin qui argomentato, alla esecuzione della sentenza n. 00807/2015 del 17 febbraio 2015, adottata dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 2, comma 3, lett. b), della L.R. 7/2014, a norma del quale la competenza nella materia *de qua* è attualmente attribuita al Consiglio regionale a cui compete di adeguarsi alla pronuncia del giudice amministrativo di appello;

CONSIDERATO che motivi di urgenza conseguenti alla perdurante vacanza dell'ufficio del difensore civico regionale, impongono l'adozione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 17 del 1996 e s.m.i., tenendo conto della rilevanza sociale della funzione del difensore civico che non contempla costi di giustizia, nonchè in relazione al dato di fatto che detti poteri sono stati già esercitati in merito alla procedura *de qua* per la designazione del dr. Francesco Bianco.

Tanto premesso

DECRETA

di nominare, per i motivi esposti in premessa, il dr. Francesco Bianco Difensore Civico della Regione Campania, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania

di inviare il presente atto al Presidente della Giunta regionale della Campania, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale della Campania ed alla competente Direzione Generale del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti.

Napoli, 9 marzo 2015

f.to Pietro Foglia



Deliberazione Giunta Regionale n. 73 del 09/03/2015

Dipartimento 93

Oggetto dell'Atto:

L.R. 5 gennaio 2015, n. 2 "Disposizioni per le manifestazioni di accoglienza in occasione della visita di sua Santita' Papa Francesco nella citta' di Napoli" - determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Campania riconosce la piena libertà della Chiesa cattolica di svolgere la propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, come stabilito dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede);
- b. la Regione Campania sostiene i grandi eventi istituzionali, culturali e religiosi riconoscendone la valenza culturale e sociale, nonché le relative manifestazioni in termini di economia da indotto;
- c. la Legge regionale 5 gennaio 2015, n. 2, all'articolo 2, prevede che la Regione Campania, in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco a Napoli, prevista in data 21 marzo 2015, concorre, con altri enti locali ed economici, alle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni organizzate da un apposito comitato, avente sede presso la Curia Arcivescovile di Napoli;
- d. l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 2/2015 dispone all'uopo un contributo *una tantum* omnicomprensivo di euro 200.000,00= a favore della Curia Arcivescovile di Napoli;
- e. l'art. 3, comma 1, dispone che *"all'onere derivante ... si provvede per l'anno 2015, con uno stanziamento pari ad € 200.000,00= a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1..."* ;

CONSIDERATO che

- a. con D.G.R.C. n. 47/2015 è stato approvato il bilancio gestionale 2015 con il quale è stato istituito il cap. 685 avente la seguente denominazione: "Contributo alla Curia Arcivescovile di Napoli per la visita di Sua Santità Papa Francesco nella città di Napoli" avente la disponibilità di € 200.000,00=;
- b. il comitato di cui all'art. 2 della L.R. n. 2/2015, al quale prendono parte i rappresentanti di tutti gli enti locali e territoriali interessati e delle Forze di Polizia coinvolte a vario titolo per le attività organizzative, ha predisposto un accurato programma che prevede, in un ristretto periodo temporale, ben sei eventi in luoghi diversi della città;
- c. con nota prot. n. 447/2015/ECO del 03/03/2015, la Curia Arcivescovile di Napoli ha inviato il sopra indicato programma della visita del Santo Padre, richiedendo un anticipo di almeno il 50% della somma assegnata *"ex lege"*, ferma restando la trasmissione del rendiconto finale con la documentazione amministrativa e contabile attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse economiche attribuite dalla legge regionale per lo specifico importante evento, tanto atteso da tutta la comunità della diocesi e dal territorio campano;
- d. l'art. 9, comma 3, del D.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003, approvato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005, prevede che *"contributi per le manifestazioni ed iniziative di cui all'articolo 1, organizzate e promosse dalla Regione Campania direttamente o in collaborazione con altri Enti pubblici o privati, in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 2, 4 e 5, vengono deliberati direttamente dalla Giunta Regionale."*;
- e. l'art. 7, comma 1, del D.P.G.R.C. n. 215 del 4 aprile 2003, approvato con regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005, prevede che *"l'entità del contributo può anche eccedere la misura massima prevista dal precedente art. 5 quando la manifestazione assume notevole rilevanza"*;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto del programma definitivo della visita del Santo Padre trasmesso con nota prot. 447/2015/ECO del 03/03/2015 dalla Curia Arcivescovile di Napoli;
- b. di dover demandare alla Struttura di Supporto Tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta, ai sensi della L.R. n. 2/2015, l'adozione di ogni atto consequenziale inteso all'assegnazione del contributo, a

valere sul cap. 685 del bilancio gestionale 2015, di € 200.000,00=, comprensivo di IVA, alla Curia Arcivescovile di Napoli, con anticipazione del 50% della somma assegnata, ferma restando la trasmissione del rendiconto finale con la documentazione amministrativa e contabile attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse economiche attribuite dalla legge regionale per lo specifico importante evento;

- c. di dover prevedere la trasmissione, da parte del beneficiario, di adeguata rendicontazione amministrativa e contabile per l'intero importo assegnato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del DPGRC 215/2003, alla presentazione di richiesta di pagamento del saldo finale della somma prevista ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/2015;

VISTE

- a. la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;
- b. la legge regionale 5 gennaio 2015, n. 2;
- c. la legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1;
- d. la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 9/02/2015 (Bilancio gestionale 2015);
- e. il DPGRC n. 215/2003;
- f. la nota prot, n. 891/UDCP/GAB/CG del 17/01/2015;
- g. la nota prot. n. 447/2015/ECO del 03/03/2015;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del programma definitivo della visita del Santo Padre trasmesso con nota prot. 447/2015/ECO del 03/03/2015 dalla Curia Arcivescovile di Napoli;
2. di demandare alla Struttura di Supporto Tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta, ai sensi della L.R. n. 2/2015, l'adozione di ogni atto consequenziale inteso all'assegnazione del contributo, a valere sul cap. 685 del bilancio gestionale 2015, di € 200.000,00=, comprensivo di IVA, alla Curia Arcivescovile di Napoli, con anticipazione del 50% della somma assegnata, ferma restando la trasmissione del rendiconto finale con la documentazione amministrativa e contabile attestante l'avvenuto utilizzo delle risorse economiche attribuite dalla legge regionale per lo specifico importante evento;
3. di prevedere la trasmissione, da parte del beneficiario, di adeguata rendicontazione amministrativa e contabile per l'intero importo assegnato, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del DPGRC 215/2003, alla presentazione di richiesta di pagamento del saldo finale della somma prevista ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 2/2015;
4. di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Struttura di Supporto Tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta per le rispettive competenze nonché al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 40 del 09/02/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO INCARICO COMMISSARIO PER ADEMPIMENTI CONSORZIO ASI NAPOLI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con D.G.R. n.5183 del 12.09.1995, a seguito di accertata inefficienza degli organi del Consorzio, veniva disposto lo scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio ASI di Napoli e si delegava il Presidente della stessa Giunta a nominare il Commissario straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente fino alla costituzione di nuovi organi;
- b. con successivi atti deliberativi la Regione Campania ha confermato il Commissariamento del Consorzio ASI di Napoli;
- c. con le Delibere di Giunta Regionale n. 525 del 28/09/2012 e n. 94 del 22/04/2013 la Giunta Regionale ha attribuito, l'incarico di Commissario Straordinario del Consorzio A.S.I. di Napoli al Dott. Antonio Marchiello, già Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 07 "Affari Generali gestione del personale Organizzazione e metodo", ed attualmente Direttore Generale per la mobilità della Regione Campania, attesa l'idoneità del profilo professionale per l'espletamento di tale incarico ed in considerazione della necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'ente;
- d. che con DGR n. 56 del 28.02.2014 ad oggetto: Rinnovo gestione commissariale del Consorzio ASI di Napoli, l'incarico di cui al punto precedente è stato rinnovato al dott. Antonio Marchiello fino al 31.07.2014;
- e. che con DGR n. 343 del 08.08.2014 è stato conferito al dott. Antonio Marchiello l'incarico di Commissario ad acta per provvedere alla convocazione degli organi consortili ordinari del Consorzio ASI di Napoli ed assicurare il loro insediamento entro e non oltre la data del 31/10/2014 e attendere, medio tempore, alla gestione ordinaria del Consorzio, incarico prorogato con DGR 4888 del 10/11/2014 fino al 30/11/2014 e con DGR n. 602 del 1.12.2014 fino al 31/12/2014;
- f. che con DGR 649 del 15/12/2014 è stata integrata la DGR 602 del 1.12.2014, prevedendo, che il commissario ad acta provveda direttamente alla regolare ricostituzione degli organi consortili ordinari, nel rispetto del principio statutario e normativo secondo cui è attribuita una maggiore partecipazione a chi sottoscrive quote maggiori del fondo, definendo, in via propedeutica, in maniera chiara le previsioni che consentano la ricostituzione del fondo consortile, precisando che la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto presuppone la regolarizzazione della posizione di ciascun consorziato, con l'assunzione con formali provvedimenti delle conseguenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

RILEVATO che i compiti affidati al Commissario non sono ultimati, sia per la complessità degli adempimenti connessi alla ricostituzione degli organi consortili secondo il preciso indirizzo interpretativo di cui alla DGR 649/2014, sia in quanto strettamente connessi al processo di risanamento economico-finanziario dell'Ente e di adeguamento strutturale e organizzativo, sia per la necessità di provvedere alla redazione dello statuto in conformità alla previsione di cui al comma 2 dell'art 18 della L.R. 19/2013;

RITENUTO

- a) di dover assicurare il raggiungimento delle condizioni per la definitiva ricostituzione degli organi istituzionali;
- b) di dover assicurare la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- c) di dover provvedere, con le funzioni commissariali di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 19/2013, alla redazione del nuovo statuto;

RITENUTO altresì

- a. di dover disporre, il rinnovo dell'incarico del Commissario, con lo specifico compito di portare a conclusione l'iter per insediamento degli organi consortili ordinari entro e non oltre la data del 31/03/2015, attendere, medio tempore, alla gestione ordinaria del Consorzio e provvedere agli adempimenti necessari per la redazione del nuovo statuto;
- b. di designare, quale Commissario per lo svolgimento delle attività indicate, il Dott. Antonio Marchiello, attesa la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico;
- c. di dover provvedere con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale alla nomina del commissario del Consorzio ASI di Napoli fino alla data di ricostituzione degli organi consortili e comunque non oltre il 31/03/2015;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate,

- 1. **di disporre** il rinnovo dell'incarico del Commissario del Consorzio ASI di Napoli, con lo specifico compito di portare a conclusione l'iter per insediamento degli organi consortili ordinari entro e non oltre la data del 31/03/2015, attendere, *medio tempore*, alla gestione ordinaria del Consorzio e provvedere, con le funzioni commissariali di cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 19/2013, alla redazione del nuovo statuto;
- 2. **di designare**, quale Commissario per la realizzazione delle attività indicate, il Dott. Antonio Marchiello;
- 3. **di provvedere** con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale alla nomina del Commissario del Consorzio ASI di Napoli;
- 4. di notificare il presente atto all'ASI di Napoli ;
- 5. **di trasmettere** il presente provvedimento:
- 6. al Capo di Gabinetto del Presidente;
- 7. alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- 8. alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul B.U.R.C.



Delibera della Giunta Regionale n. 24 del 26/01/2015

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 3 - Direzione Generale Internaz. e rapporti con UE del
sistema Regionale

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FESR 2007 - 2013 - ACCELERAZIONE DELLA SPESA -
APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA DA SOTTOSCRIVERSI TRA LA
REGIONE CAMPANIA ED IL COMUNE DI NUSCO PER "UNA STRATEGIA DI SVILUPPO
DELLE AREE INTERNE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 ha approvato la proposta relativa al Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR FESR), successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013 e C(2014) 8168 final del 29/10/2014;
- b. la Giunta regionale con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. ha approvato i criteri di selezione delle operazioni da includere nel POR FESR;
- c. la Giunta regionale con DGR n. 1715 del 20/11/ 2009 ha approvato il Manuale di Attuazione del POR FESR, modificato da ultimo con DD n. 23 del 31 gennaio 2014 del DIP 51 DG 03;

CONSIDERATO CHE

- a. l'Amministrazione regionale intende, in coerenza con la strategia aree interne 2014-2020, avviare interventi di valorizzazione del patrimonio di borghi situati nelle aree interne;
- b. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013– Obiettivo Operativo 1.7 ha inteso garantire la sicurezza e la funzionalità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico per renderlo maggiormente fruibile;
- c. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 1 del POR FESR – Obiettivo Operativo 1.9 ha inteso valorizzare i beni e i siti culturali attraverso azioni di restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo di servizi ed attività connesse favorendone l'integrazione con altri servizi turistici;
- d. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 6 del POR FESR – Obiettivo Operativo 6.3 ha inteso realizzare infrastrutture finalizzate alla riqualificazione urbana al fine di rendere maggiormente vivibili e fruibili i centri storici dei piccoli comuni;
- e. i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del POR FESR, approvati con DGR n. 879/2008 e s.m.i., relativamente all'Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.7 stabiliscono di dare priorità sia ad interventi che ricadono nelle aree che presentano un maggior livello di rischio sia ad interventi su edifici che presentano livelli di fruibilità anche potenziale elevata, relativamente all' Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.9 stabiliscono di dare priorità ad interventi che contribuiscono alla massimizzazione dell'attrattività e fruizione turistica, relativamente all'Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.3 stabiliscono di dare priorità ad interventi che presentano forte connotazione territoriale sulla base delle specifiche peculiarità e criticità dei territori;
- f. il POR FESR al Cap.5.3.1. "Selezione delle operazioni", punto 4), prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare le "Procedure concertative/negoziali";
- g. a fronte dell'attuale sfavorevole contesto economico di riferimento la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 148 del 27/05/2013, nell'intento di fornire un impulso all'accelerazione della spesa del POR FESR, individuando come ambiti prioritari di intervento l'ambiente, il sostegno al tessuto produttivo, l'efficientamento energetico, i trasporti sostenibili, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo urbano;
- h. la DGR n. 378 del 24/09/2013, di attuazione della DGR n. 148/2013, ha ritenuto selezionabili, in prevalenza con procedura negoziale, progetti di immediata attuazione, con crono-programmi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;

PRESO ATTO CHE

- a. in data 05/09/2014 è stata sottoscritta l'Intesa tra il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Nusco per la realizzazione degli interventi di cui al punto i. precedente;
- b. l'Intesa prevedeva che gli interventi da realizzare sarebbero stati parte integrante di apposito Protocollo d'Intesa ai fini della programmazione sul POR Campania FESR 2007-2013 e/o sulle altre fonti di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 18/2014;
- c. con D.G.R. n. 397 del 15/09/2014, la Giunta regionale ha preso atto dell'Intesa sottoscritta in data 05/09/2014 tra il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Nusco ed ha programmato i relativi interventi per l'importo massimo di 5.3 Mln/€;
- d. il Comune di Nusco, con nota prot. n. 846836 del 12/12/2014, ha trasmesso gli elaborati progettuali degli interventi di seguito riportati:
 - Riqualficazione del borgo antico per l'importo di € 1.570.000,00;
 - Riqualficazione dei parchi comunali per l'importo di € 2.194.000,00;
 - Messa in sicurezza e rifunionalizzazione dell'edificio storico ex Convento Suore Stigmatine per l'importo di € 1.000.000,00;
 - Messa in sicurezza e rifunionalizzazione del Palazzo Astrominica per l'importo di € 530.000,00;
- e. la Regione Campania ed il Comune di Nusco riconoscono l'esigenza di realizzare gli interventi di cui alla lettera d. precedente;
- f. al fine di procedere, in tempi brevi, al raggiungimento degli obiettivi di accelerazione di spesa di cui alle Delibere nn. 148 e 378 del 2013, occorre prendere atto del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra la Regione Campania ed il Comune di Nusco, quale Beneficiario dei suddetti interventi;

RITENUTO DI

1. dover approvare lo schema del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Presidente della Regione Campania e il Sindaco del Comune di Nusco per la realizzazione dei seguenti interventi: Riqualficazione del borgo antico per l'importo di € 1.570.000,00; Riqualficazione dei parchi comunali per l'importo di € 2.194.000,00; Messa in sicurezza e rifunionalizzazione dell'edificio storico ex Convento Suore Stigmatine per l'importo di € 1.000.000,00; Messa in sicurezza e rifunionalizzazione del Palazzo Astrominica per l'importo di € 530.000,00; che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dover programmare in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dei relativi obiettivi specifici, le operazioni di cui al precedente punto 2) a valere sulle risorse degli Obiettivi Operativi 1.9 e 6.3 del POR Campania FESR 2007/2013;
3. dover demandare ai Dirigenti *Ratione Materiae* di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i. l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento per gli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa allegato;

ACQUISITO

- con nota prot. 58257 /2015, il parere dell'Avvocatura regionale;

- con nota prot. 2015/1722/UDCP/UfficioIII, il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria;

VISTO

- il Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la Decisione della Commissione dell'11/09/2007, C (2007) 4265;
- la Decisione della Commissione del 27/03/2012, C (2012) 1843;
- la Decisione della Commissione del 21/09/2012, C (2012) 6248;
- la Decisione della Commissione del 20/03/2013, C (2013) 1573;
- la Decisione della Commissione del 05/07/2013, C (2013) 4196;
- la Decisione della Commissione del 29/10/2014, C (2014) 8168;
- il Piano di Azione Coesione di cui alla III ed ultima riprogrammazione - Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati - dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013;
- la D.G.R. n. 378 del 24/09/2013;
- il D.P.G.R. n. 139 del 1/07/2013 3 ss.mm.ii.;
- la DGR n. 397 del 15/09/2014;
- la nota prot. regionale n. 846836 del 12/12/2014;

DELIBERA

1. di approvare lo schema del Protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra il Presidente della Regione Campania e il Sindaco del Comune di Nusco per la realizzazione dei seguenti interventi: Riqualificazione del borgo antico per l'importo di € 1.570.000,00; Riqualificazione dei parchi comunali per l'importo di € 2.194.000,00; Messa in sicurezza e rifunionalizzazione dell'edificio storico ex Convento Suore Stigmatine per l'importo di € 1.000.000,00; Messa in sicurezza e rifunionalizzazione del Palazzo Astrominica per l'importo di € 530.000,00; che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di programmare in overbooking rispetto alla dotazione finanziaria dei relativi obiettivi specifici, le operazioni di cui al precedente punto 2) a valere sulle risorse degli Obiettivi Operativi 1.9 e 6.3 del POR Campania FESR 2007/2013;
3. di demandare ai Dirigenti *Ratione Materiae* di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i. l'istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti di ammissione a finanziamento per gli interventi previsti nel Protocollo d'Intesa allegato;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
 - al Presidente della Giunta Regionale;
 - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile P.U.;
 - ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale;
 - all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
 - ai Dirigenti *Ratione Materiae* ex DPGR n. 139/2013 e s.m.i.;
 - al BURC per la pubblicazione.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la Regione Campania,

e

Comune di Nusco

per “Una strategia di sviluppo delle aree interne”.

L'anno 2015, il giorno XX/XX/XXXX, nella sede della Presidenza della Giunta regionale della Campania di via S. Lucia n. 81, Napoli,

si sono costituite:

la Regione Campania, nella persona del Presidente, On. Stefano Caldoro;

il Comune di Nusco, nella persona del Sindaco On. Ciriaco De Mita;

(d'ora in avanti anche le Parti),

PREMESSO CHE

- a. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 1 del POR FESR 2007-2013– Obiettivo Operativo 1.7 ha inteso garantire la sicurezza e la funzionalità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico per renderlo maggiormente fruibile;
- b. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 1 del POR FESR – Obiettivo Operativo 1.9 ha inteso valorizzare i beni e i siti culturali attraverso azioni di restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo di servizi ed attività connesse favorendone l'integrazione con altri servizi turistici;
- c. la Regione Campania nell'ambito della strategia dell'Asse 6 del POR FESR – Obiettivo Operativo 6.3 ha inteso realizzare infrastrutture finalizzate alla riqualificazione urbana al fine di rendere maggiormente vivibili e fruibili i centri storici dei piccoli comuni;
- d. i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del POR FESR, approvati con DGR n. 879/2008 e s.m.i., relativamente all'Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.7 stabiliscono di dare priorità sia ad interventi che ricadono nelle aree che presentano un maggior livello di rischio sia ad interventi su edifici che presentano livelli di fruibilità anche potenziale elevata, relativamente all' Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.9 stabiliscono di dare priorità ad interventi che contribuiscono alla massimizzazione dell'attrattività e fruizione turistica, relativamente all'Asse 6 – Obiettivo Operativo 6.3 stabiliscono di dare

priorità ad interventi che presentano forte connotazione territoriale sulla base delle specifiche peculiarità e criticità dei territori;

- e. il POR FESR al Cap.5.3.1. “Selezione delle operazioni”, punto 4), prevede tra le modalità di individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare le “Procedure concertative/negoziali”;
- f. a fronte dell’attuale sfavorevole contesto economico di riferimento la Giunta regionale ha approvato la DGR n. 148 del 27/05/2013, nell’intento di fornire un impulso all’accelerazione della spesa del POR FESR, individuando come ambiti prioritari di intervento l’ambiente, il sostegno al tessuto produttivo, l’efficientamento energetico, i trasporti sostenibili, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo urbano;
- g. la DGR n. 378 del 24/09/2013, di attuazione della DGR n. 148/2013, ha ritenuto selezionabili, in prevalenza con procedura negoziale, progetti di immediata attuazione, con crono-programmi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;
- h. in data 05/09/2014 è stata sottoscritta l’Intesa tra il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Nusco per la realizzazione degli interventi di cui al punto h. precedente;
- i. l’Intesa prevedeva che gli interventi da realizzare sarebbero stati parte integrante di apposito Protocollo d’Intesa ai fini della programmazione sul POR Campania FESR 2007-2013 e/o sulle altre fonti di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 18/2014;
- j. con D.G.R. n. 397 del 15/09/2014, la Giunta regionale ha preso atto dell’Intesa sottoscritta in data 05/09/2014 tra il Presidente della Regione Campania ed il Sindaco del Comune di Nusco ed ha programmato i relativi interventi per l’importo massimo di 5,3 Mln/€;
- k. il Comune di Nusco, con nota prot. n. 846836 del 12/12/2014, ha trasmesso gli elaborati progettuali degli interventi di seguito riportati:
 - Riqualficazione del borgo antico per l’importo di € 1.570.000,00;
 - Riqualficazione dei parchi comunali per l’importo di € 2.194.000,00;
 - Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’edificio storico ex Convento Suore Stigmatine per l’importo di € 1.000.000,00;
 - Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Palazzo Astrominica per l’importo di € 530.000,00;

tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto del Protocollo di Intesa)

La Regione Campania e il Comune di Nusco, in qualità di Beneficiario, riconoscono l’esigenza di realizzare i seguenti interventi: Riqualficazione del borgo antico per l’importo di € 1.570.000,00; Riqualficazione dei parchi comunali per l’importo di € 2.194.000,00; Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell’edificio storico ex Convento Suore Stigmatine per

l'importo di € 1.000.000,00; Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Palazzo Astrominica per l'importo di € 530.000,00”.

Art.3
(Impegno delle parti)

La Regione Campania si impegna a finanziare i suddetti interventi per un importo non superiore a 5,3 Mln/€, con fondi a valere sugli Obiettivi Operativi 1.7, 1.9 e 6.3 del POR FESR ed a prevedere meccanismi di verifica intermedia e finale rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

Il Comune di Nusco si impegna a realizzare gli interventi in coerenza con tempi e modalità previste dal POR Campania FESR 2007-2013.

Art.4
(Reciprocità d'informazione)

Le Parti si impegnano reciprocamente ad assicurare ogni utile scambio di informazioni finalizzate alla realizzazione dell'oggetto del presente Protocollo di Intesa.

Art.5
(Procedure)

Ciascun Soggetto sottoscrittore, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna ad utilizzare tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa e ad utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie destinate agli interventi connessi al presente Protocollo di Intesa.

Articolo 6
(Disposizioni generali)

Il presente Protocollo di Intesa è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
Il presente Protocollo di Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti e sarà vigente fino alla data di completa realizzazione degli interventi.

Per la Regione Campania

Il Presidente

On. Stefano Caldoro

.....

Per il Comune di Nusco

Il Sindaco

On Ciriaco De Mita

.....



Delibera della Giunta Regionale n. 80 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 10 - UOD Fitosanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002 N°4, "INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE": ULTERIORE ADEGUAMENTO DELLA DELIBERAZIONE G.R. N°677 DEL 30.12.13 E DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI AI NUOVI "ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI 2014-2020" STABILITI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) Con la Deliberazione n°677 del 30.12.13 ad oggetto: "Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4: Individuazione delle emergenze conclamate sul territorio regionale e apertura dei termini per la presentazione dei progetti d'intervento territoriali", la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 della "Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dell'art. 1 del Regolamento di attuazione n° 4 del 14/10/2006, ha:
 1. individuato, prioritariamente, l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del cinipide galligeno nei castagneti dell'intero territorio regionale;
 2. stabilito, per i Progetti d'intervento territoriale, una percentuale di contributo a carico dell'amministrazione regionale pari al 70% della spesa ammissibile;
 3. stabilito che l'adozione dei provvedimenti definitivi di individuazione dei soggetti che possono accedere ai contributi è subordinata all'adeguamento del regime di aiuto n°387/2003 agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale in fase di nuova approvazione;
- b) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 01.07.14 i nuovi "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
- c) la Direzione Generale per l'internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, a seguito della pubblicazione dei nuovi "Orientamenti", ha provveduto alla notifica del regime di aiuti legato alla legge regionale n°4/2002, ai servizi della Commissione Europea in data 06.11.2014;
- d) con nota D (2014)-4325757 del 26.11.14, pervenuta il 09.01.2015, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha richiesto alla Regione Campania complementi di informazione e chiarimenti in merito alla compatibilità del regime di aiuti notificato e l'adeguamento della DGR 677 del 30.12.13, ai principi di valutazione comuni della parte I capitolo 3 e della parte II sezione 1.2.1.3 degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", invitandola a trasmettere i nuovi moduli di notifica aggiornati secondo la recente normativa;
- e) con DGR n. 33 del 09.02.2015 la Regione Campania ha provveduto ad integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota D (2014)-4325757 del 26.11.14 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea;

Preso atto, altresì, della nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015 con la quale sono state richieste informazioni complementari ed ulteriori adeguamenti alla DGR 677 del 30.12.13;

Ritenuto, pertanto, per le richiamate motivazioni, di dover ulteriormente integrare la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare:

- di dover specificare, che il regime di aiuti previsto dalla Legge regionale n. 4/2002 e dal suo regolamento attuativo si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle microimprese così come definite dall'allegato 1 del Reg UE 702 del 01.07.2014;
- di dover specificare che gli incentivi saranno erogati ai seguenti soggetti in qualità di attuatori dei progetti di intervento territoriale previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art

2 del regolamento di attuazione n. 4/2006: enti locali pubblici presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, Comunità Montane, Enti parco, ecc.), associazioni di produttori, cooperative e consorzi. I beneficiari finali delle misure di aiuto possono essere: a) operatori economici impegnati nella produzione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, ai quali si applicano gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", b) operatori di altri settori economici (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano su superfici di loro proprietà). Nel caso di beneficiari finali che non siano operatori economici del settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in conformità del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GU L 352 del 24.12.2013 (regime di "de minimis"), c) enti pubblici che attuano progetti di intervento territoriale per: piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici (per esempio verde pubblico), per colture o specie botaniche i cui interventi di prevenzione sono applicabili su ampie superfici (per esempio piani di lotta biologica), e per i quali gli incentivi riconosciuti non sono da considerarsi aiuti di stato;

- di dover confermare che il regime di aiuti si applica unicamente:
 - o in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE e
 - o nell'ambito di:
 - misure imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o
 - nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali, attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
- di dover confermare che gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni previste nei progetti di intervento territoriale che possono articolarsi in tre tipologie di misure, così come individuate al punto 4 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito elencate: a) misure di prevenzione delle fitopatie; b) misure di controllo e di eradicazione; c) misure di assistenza tecnica;
- di dover confermare che sono ritenute ammissibili all'aiuto solo le spese correnti strettamente necessarie a contrastare le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili, così come individuate al punto 12 e 13 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito specificate: a) analisi; b) test e altre indagini; c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari; d) distruzione preventiva di colture e/o prodotti vegetali, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di prevenzione; e) distruzione delle piante e/o delle colture, imposta dall'autorità pubblica competente, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di eradicazione;
- di dover precisare che spese, relative alle misure di assistenza tecnica, così come richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2015, saranno riportate nello specifico modulo di notifica 1.1.10 che sarà predisposto ed inoltrato, unitamente al modulo di notifica 1.2.1.3 opportunamente aggiornato, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana

e di seguito specificate: a) attività di formazione, b) attività di informazione ed aggiornamento degli operatori, c) attività di dimostrazione (diffusione e divulgazione delle tecniche più corrette per la prevenzione ed il controllo dell'emergenza fitosanitaria);

- di dover precisare che gli aiuti correlati alle spese per analisi; test e altre indagini e le spese relative alle misure di assistenza tecnica saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati;
- di dover precisare che i contenuti dei bandi emanati per altre emergenze fitosanitarie, saranno conformi alle spese ammissibili sopradescritte;
- di dover precisare che la domanda di aiuto dovrà contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili;
- di dover precisare che gli incentivi saranno pagati, quando i beneficiari finali sono operatori economici attivi nella produzione agricola, ad associazioni di produttori, cooperative e consorzi di aziende, come prevede l'art 3 comma 1 della legge regionale n. 4/2002, e l'aiuto non dovrà superare l'importo cui è ammissibile l'azienda socia;
- di dover precisare che gli elementi prescrittivi, contenuti nella delibera n. 33 del 09.02.2015, unitamente a quelli contenuti nella presente deliberazione, definiti per conformarsi agli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", saranno richiamati per ogni nuova emergenza fitosanitaria che sarà affrontata sulla base della Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dal Regolamento di attuazione n. 4 del 14.10.2006.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo, di integrare ulteriormente la DGR 677 del 30.12.13 nel senso richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2105 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ed in particolare:

1. di specificare, che il regime di aiuti previsto dalla Legge regionale n. 4/2002 e dal suo regolamento attuativo si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese e alle microimprese così come definite dall'allegato 1 del Reg UE 702 del 01.07.2014;
2. di specificare che gli incentivi saranno erogati ai seguenti soggetti in qualità di attuatori dei progetti di intervento territoriale previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2002 e dell'art 2 del regolamento di attuazione n. 4/2006: enti locali pubblici presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, Comunità Montane, Enti parco, ecc.), associazioni di produttori, cooperative e consorzi. I beneficiari finali delle misure di aiuto possono essere: a) operatori economici impegnati nella produzione di prodotti di cui all'allegato I del trattato CE, ai quali si applicano gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", b) operatori di altri settori economici (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano su superfici di loro proprietà). Nel caso di beneficiari finali che non siano operatori economici del settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in conformità del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - GU L 352 del 24.12.2013 (regime di "de minimis"), c) enti pubblici che attuano progetti di intervento territoriale per: piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici (per esempio verde pubblico), per colture o specie

botaniche i cui interventi di prevenzione sono applicabili su ampie superfici (per esempio piani di lotta biologica), e per i quali gli incentivi riconosciuti non sono da considerarsi aiuti di stato;

3. di confermare che il regime di aiuti si applica unicamente:
 - o in relazione ad organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o della UE e
 - o nell'ambito di:
 - misure imposte dall'autorità pubblica competente (decreti ministeriali di lotta obbligatoria, disposizioni regionali in materia fitosanitaria) o
 - nell'ambito di misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali, attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità,
4. di confermare che gli incentivi erogabili consistono in contributi pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile relativa all'attuazione delle azioni previste nei progetti di intervento territoriale che possono articolarsi in tre tipologie ARES (2015) 876785 del 24.02.2105 di misure, così come individuate al punto 4 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito elencate: a) misure di prevenzione delle fitopatie; b) misure di controllo e di eradicazione; c) misure di assistenza tecnica;
5. di confermare che sono ritenute ammissibili all'aiuto solo le spese correnti strettamente necessarie a contrastare le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili, così come individuate al punto 12 e 13 del modulo di notifica n 1.2.1.3, trasmesso alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana con nota del 10.02.2015, e di seguito specificate: a) analisi; b) test e altre indagini; c) acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari; d) distruzione preventiva di colture e/o prodotti vegetali, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di prevenzione; e) distruzione delle piante e/o delle colture, imposta dall'autorità pubblica competente, nonché pulizia e disinfezione delle aziende e delle attrezzature, nell'ambito delle misure di eradicazione;
6. di precisare che spese, relative alle misure di assistenza tecnica, così come richiesto dalla nota ARES (2015) 876785 del 24.02.2105, saranno riportate nello specifico modulo di notifica 1.1.10 che sarà predisposto ed inoltrato, unitamente al modulo di notifica 1.2.1.3 opportunamente aggiornato, dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente italiana e di seguito specificate: a) attività di formazione, b) attività di informazione ed aggiornamento degli operatori, c) attività di dimostrazione (diffusione e divulgazione delle tecniche più corrette per la prevenzione ed il controllo dell'emergenza fitosanitaria);
7. di precisare che gli aiuti correlati alle spese per analisi; test e altre indagini e le spese relative alle misure di assistenza tecnica saranno concessi sotto forma di servizi sovvenzionati
8. di precisare che i contenuti dei bandi emanati per altre emergenze fitosanitarie, saranno conformi alle spese ammissibili sopradescritte;
9. di precisare che la domanda di aiuto dovrà contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili;

10. di precisare che gli incentivi saranno pagati, quando i beneficiari finali sono operatori economici attivi nella produzione agricola, ad associazioni di produttori, cooperative e consorzi di aziende, come prevede l'art 3 comma 1 della legge regionale n. 4/2002, e l'aiuto non dovrà superare l'importo cui è ammissibile l'azienda socia.
11. di precisare che gli elementi prescrittivi, contenuti nella delibera n. 33 del 09.02.2015, unitamente a quelli contenuti nella presente deliberazione, definiti per conformarsi agli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", saranno richiamati per ogni nuova emergenza fitosanitaria che sarà affrontata sulla base della Legge regionale 28 marzo 2002, n° 4 e dal Regolamento di attuazione n. 4 del 14.10.2006.
12. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Assessore all'Agricoltura, al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per gli adempimenti consequenziali, all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.



Delibera della Giunta Regionale n. 79 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 5 - UOD Supporto alle imprese settore agroalimentare

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO CRITERI OMOGENEI DI CLASSIFICAZIONE E MODALITA' DI USO DEL
MARCHIO NAZIONALE PER LE AZIENDE AGRITURISTICHE CAMPANE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- la legge quadro nazionale n.96/2006 ha definito le linee guida per il comparto agrituristico;
- la legge regionale n.15/2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo” ha recepito la norma nazionale e ha disciplinato le attività agrituristiche in campania;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.18 del 28 dicembre 2009 è stato emanato il regolamento di attuazione della LR n.15/2008;
- con D.M. n.1720 del 13 febbraio 2013 sono stati approvati i criteri omogenei di classificazione per le aziende agrituristiche e modalità di applicazione del marchio nazionale;
- co D.M. n. 5964 del 3 giugno 2014 è stato regolamentato l’uso del marchio e si è istituito il repertorio nazionale dell’agriturismo;
- l’art.14 del regolamento attuativo della LR n.15/2008 prevede espressamente il recepimento della classificazione nazionale per le aziende agrituristiche campane;
- le Organizzazioni professionali di categoria hanno espresso parere favorevole sia per i criteri omogenei di classificazione che per le modalità di uso del marchio;

RITENUTO

- di considerare appropriati alla realtà agrituristica campana i criteri di classificazione approvati con DM n.1720 del 13 febbraio 2013;
- necessario che anche le nostre aziende agrituristiche si dotino di un Marchio immediatamente riconoscibile non solo a livello territoriale;
- che occorre ottemperare a quanto previsto dalla normativa regionale nel merito della classificazione e della denominazione delle nostre aziende agrituristiche;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di recepire i criteri omogenei di classificazione come da D.M. n.1720 del 13 febbraio 2013 e suoi allegati A, B, C;
2. di recepire come da D.M. n.5964 del 3 giugno 2014 e suo allegato A l’applicazione del Marchio nazionale e del repertorio nazionale;
3. di demandare ad atti di competenza della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Forestali, linee guida e specifiche di attuazione anche nel merito dei controlli a farsi;
4. di inviare copia della presente deliberazione per quanto di competenza al Dipartimento della salute e delle risorse naturali, alla Direzione Generale delle politiche agricole e forestali e al BURC.



Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 6 - UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Oggetto dell'Atto:

ISTITUZIONE DELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 09/11/2012 CONCERNENTE "INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI AD ASSICURARE L'UNITARIA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che la legge n.225 del 24/2/1992 e s.m.i. "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile concorrano le regioni italiane;
- b) che l'art. 108 del D.L.vo n.112 del 31/3/1998 stabilisce, tra l'altro, che sono di competenza delle Regioni gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato di protezione civile in ambito regionale;
- c) che la legge n.266 dell'11/08/1991 favorisce lo sviluppo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato;
- d) che la legge regionale n.9 del 08/02/1993 istituisce il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di recente aggiornato con Regolamento n.4 del 07/04/2014 *"Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)"*;
- e) che il D.P.R. n.194 del 08/02/2001 *"Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile"*, prevede in particolare la concessione di contributi, benefici e rimborsi alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di protezione civile;
- f) che l'art. 63 della legge regionale n.10 dell'11/08/2001 attribuisce le funzioni di coordinamento delle attività di protezione civile, delegate alle Regioni ai sensi della legge n.225/92 e s.m.i. e dal D.L.vo n.112/98, al Presidente della Giunta Regionale della Campania e/o all'Assessore delegato che, per l'attuazione delle attività, si avvalgono della struttura regionale di Protezione Civile;
- g) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001 *"Promozione della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania"*, tra l'altro, recepisce e adotta, in ambito regionale, il D.P.R. n.194/2001 demandando all'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio il compito di individuare le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, ex L.R. 9/93 che svolgono prevalentemente attività di protezione civile e di censire i gruppi comunali di protezione civile;
- h) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2394 del 22/12/2004 *"Istituzione dell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e interventi di potenziamento dei nuclei comunali ed intercomunali di volontariato di protezione civile"*, tra l'altro, approva le *"Linee guida per il censimento delle Associazioni, dei Raggruppamenti di Associazioni, dei Gruppi Comunali ed Intercomunali di Volontariato nelle attività di Protezione Civile"*, con relativa modulistica;

PREMESSO, altresì:

- i) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001 istituisce il *"Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile"*, organismo consultivo che svolge la sua attività a titolo gratuito avente lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania, e stabilisce che con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, ne siano definite la composizione e modalità di funzionamento;

PRESO ATTO:

- a) che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota n.5300 del 13/11/2012 ha diffuso la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, concernente *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"*, successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 01/02/2013, la quale, tra l'altro, al paragrafo 1.2 prevede, in particolare, l'istituzione e la gestione da parte delle regioni e province autonome di un proprio elenco territoriale del volontariato di

protezione civile – da istituire appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art.6 della legge n.266/1991 – individuando alcuni requisiti ai quali devono corrispondere detti elenchi territoriali;

- b) che la medesima Direttiva attribuisce alle regioni l'individuazione delle modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali, dei necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e della periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi;
- c) che la medesima Direttiva, inoltre, pone l'iscrizione nell'elenco come condizione necessaria per consentire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività in vista o in occasione di eventi di carattere locale di cui alle lettere a) e b) dell'art.2 della legge n.225/1992 e s.m.i.;
- d) che la medesima Direttiva stabilisce che l'iscrizione nell'elenco è condizione sufficiente per l'accesso ai benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n.194/2001, e definisce il nuovo regime di autorizzazione alla concessione degli stessi benefici di legge, attribuendone la competenza al Dipartimento della protezione civile o alla regione, a seconda della tipologia di evento;

PRESO ATTO, altresì:

- a) che, inizialmente, con D.P.G.R.C. n.580 de 26/07/2002 sono stati nominati i componenti del *“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001;
- b) che con D.P.G.R.C. n. 185 del 09/05/2007 sono state definite la composizione e le *“Modalità di funzionamento”* del *“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001;
- c) che l'art.2 delle predette *“Modalità di funzionamento”* stabilisce che *“Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 2 anni”*;
- d) che l'art.6 delle predette *“Modalità di funzionamento”* definisce le procedure per le elezioni delle rappresentanze del volontariato in seno al Comitato;
- e) che nei mesi di luglio e agosto del 2007, come da documentazione agli atti dell'ex Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, si sono svolte le elezioni ed i ballottaggio per la scelta delle rappresentanze del volontariato in seno al Comitato;
- f) che con D.P.G.R.C. n.500 del 26/11/2007 è stato nominato unicamente il Presidente del *“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”* e non anche il nuovo Comitato, mai insediato;

CONSIDERATO che occorre dare corso agli adempimenti prescritti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;

CONSIDERATO, altresì, che occorre avviare le procedure per la nomina del nuovo *“Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile”*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001, con le modalità di cui al D.P.G.R.C. n. 185 del 09/05/2007;

RITENUTO:

- a) necessario l'adeguamento e aggiornamento delle *“Linee guida per il censimento delle Associazioni, dei Raggruppamenti di Associazioni, dei Gruppi Comunali ed Intercomunal di Volontariato nelle attività di Protezione Civile”*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2394 del 22/12/2004;
- b) necessario, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012, istituire l'elenco territoriale per la gestione da parte della Regione Campania di un proprio elenco del volontariato di protezione civile, provvedendo all'approvazione delle nuove *“Istituzione dell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure operative per la sua gestione”*, come riportate in allegato A;
- c) necessario che le organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno uniformare la propria attività alle procedure operative di cui al punto b);
- d) che l'impiego e l'attivazione del volontariato di protezione civile iscritto nell'elenco regionale, qualora lo stesso sia in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute di particolare rilevanza ed interesse a livello regionale, possa essere efficientato, ottimizzato e regolato da apposite convenzioni, nel rispetto delle risorse disponibili sul competente capitolo di bilancio e dei criteri stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 e dalla presente deliberazione, alla cui

stipula debba essere delegato il Dirigente della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza;

RITENUTO, altresì, di dover rinviare ad atto del Presidente della Giunta Regionale l'avvio delle procedure per la nomina del *"Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile"*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001, e la regolamentazione del relativo regime transitorio;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di prendere atto degli indirizzi operativi emanati con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
2. di istituire l'elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Campania e di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inerente la *"Istituzione dell'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile e procedure operative per la sua gestione"*;
3. di stabilire che le organizzazioni di volontariato di protezione civile dovranno uniformare la propria attività alle procedure operative di cui al punto 2;
4. di stabilire che l'impiego e l'attivazione del volontariato di protezione civile iscritto nell'elenco regionale, qualora lo stesso sia in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute di particolare rilevanza ed interesse a livello regionale, possa essere efficientato, ottimizzato e regolato da apposite convenzioni, nel rispetto delle risorse disponibili sul competente capitolo di bilancio e dei criteri stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012 e dalla presente deliberazione, alla cui stipula è delegato il Dirigente della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza;
5. di rinviare ad atto del Presidente della Giunta Regionale l'avvio delle procedure per la nomina del *"Comitato regionale di volontariato di Protezione Civile"*, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 6935 del 21/12/2001, e la regolamentazione del relativo regime transitorio;
6. di demandare alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza la predisposizione degli atti necessari alla piena attuazione della presente deliberazione, ivi compreso l'aggiornamento dell'elenco territoriale;
7. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Dipartimento 53.00 Politiche Territoriali, alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, Emergenza e Post-Emergenza, alla Direzione Generale 54.12 Politiche Sociali, all'UDCP Segreteria di Giunta Ufficio V Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..



ALLEGATO "A"

ISTITUZIONE DELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E PROCEDURE OPERATIVE PER LA SUA GESTIONE

Art. 1

Organizzazioni del volontariato della protezione civile

1. Si considerano organizzazioni del volontariato della protezione civile regionale gli organismi o associazioni senza fini di lucro, liberamente costituiti, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3, che svolgono o promuovono, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, di prevenzione e di soccorso, in vista e/o in occasione di eventi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.mm.ii..
2. In particolare, sono ricompresi tra i soggetti di cui al comma 1:
 - a) le organizzazioni o associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui Regolamento 7 aprile 2014, n. 4, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)*" - in BURC n. 28 del 28 aprile 2014 – che prevedono nel proprio Statuto lo svolgimento dell'attività di protezione civile;
 - b) ogni altra organizzazione, diversa da quelle di cui alla lettera a), purché a componente prevalentemente volontaria;
 - c) i gruppi comunali e intercomunali costituiti dai comuni singoli o associati nelle forme previste dalla vigente normativa statale e regionale;
 - d) le articolazioni a carattere locale delle organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra regionale o nazionale.
3. Alla costituzione dei gruppi di cui al comma 2, lettera c), provvedono il sindaco ovvero, in caso di esercizio associato delle funzioni di protezione civile, il presidente o il sindaco dell'ente responsabile dell'esercizio associato, sulla base e nel rispetto dei regolamenti locali che li disciplinano. I gruppi operano di norma all'interno del territorio del comune, ovvero nell'ambito dei territori dei comuni associati, e sono formati da volontari che si rendono direttamente disponibili all'organo di vertice competente, che ne assume la responsabilità.
4. Per i gruppi comunali il codice fiscale del gruppo coincide con quello del comune, per i gruppi intercomunali il codice fiscale coincide con quello dell'unione dei comuni, per le associazioni di comuni, coincide con quello del comune capofila.

Art. 2

Forme di organizzazione operativa del volontariato

1. Il volontariato di protezione civile della Regione Campania opera attraverso le seguenti forme di aggregazione territoriale:
 - a) a livello comunale o, qualora le funzioni di protezione civile siano svolte in forma associata, intercomunale, tramite le organizzazioni operanti esclusivamente sul territorio comunale, nonché le articolazioni locali delle organizzazioni regionali e nazionali;
 - b) a livello provinciale, tramite le organizzazioni operanti sul territorio provinciale, e le sezioni delle organizzazioni regionali o nazionali presenti sul territorio medesimo;

- c) a livello regionale, tramite le organizzazioni regionali e le sezioni delle organizzazioni nazionali operanti sul territorio regionale.

Art. 3

Elenco territoriale del volontariato di protezione civile

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco territoriale del volontariato della protezione civile, di seguito denominato "elenco regionale".
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute, anche se iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui Regolamento n. 4/2014, ad iscriversi all'elenco regionale di cui al presente articolo, al fine di operare nell'ambito del sistema regionale della protezione civile, nonché per l'attivazione e l'impiego da parte delle autorità competenti, ed altresì ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal D.P.R. 194/2001.
3. Le sezioni operative di organizzazioni a diffusione nazionale, presenti sul territorio regionale, sono tenute, all'atto dell'iscrizione, a comunicare la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della propria colonna mobile nazionale; qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Analoga comunicazione le medesime sezioni operative sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della permanenza nell'elenco regionale.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono classificate nell'elenco regionale in base al loro ambito di operatività, come:
 - a) CMR: organizzazioni per interventi della Colonna Mobile Regionale (CMR);
 - b) Locale: organizzazioni per interventi in ambito locale.
5. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente all'iscrizione e all'aggiornamento dell'elenco regionale.
6. Entro novanta giorni dall'approvazione della modulistica di cui al comma 5, le organizzazioni di volontariato, anche se già iscritte, sono tenute, pena la cancellazione d'ufficio, ad aggiornare i dati del censimento in conformità alla nuova modulistica.

Art. 4

Censimento regionale

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, all'atto dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3, effettua il censimento delle organizzazioni richiedenti, con le finalità di seguito elencate:
 - a) individuazione delle risorse operative e professionali del volontariato campano, funzionali alla gestione delle attività di protezione civile, nel corso o in previsione di una situazione di emergenza e per finalità di prevenzione dei rischi;
 - b) promozione del coordinamento tra le varie componenti del volontariato regionale, e delle stesse con i soggetti istituzionali competenti alla gestione dell'emergenza;
 - c) verifica delle esigenze di sviluppo del complessivo sistema del volontariato regionale, in ordine sia alla professionalità/formazione che ai mezzi strumentali idonei a consentire una efficace azione di indirizzo e potenziamento del sistema di protezione civile da parte della Regione e degli enti locali;
 - d) individuazione tempestiva delle sezioni dotate di operatività in emergenza, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 5

Dati oggetto del censimento

1. Ai fini di cui all'articolo 4, gli uffici regionali della competente Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile, rilevano e verificano, con riferimento ad ognuna delle organizzazioni censite:
 - a) i moduli operativi, le unità di intervento attivabili e la capacità tecnico-operativa;
 - b) gli scenari di rischio e gli ambiti di attività nel quale ciascuna sezione opera;

- c) l'ambito territoriale prevalente di operatività;
- d) l'elenco dei volontari iscritti all'organizzazione;
- e) i rischi compresi nella copertura assicurativa, con riferimento all'attività di protezione civile svolta, ed i relativi massimali;
- f) le condizioni di sicurezza garantite ai volontari, con particolare riguardo a:
 - utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
 - osservanza degli adempimenti previsti dal "percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile", come riportati nel dossier rinvenibile al sito http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS30059;
 - iniziative di formazione programmate in materia di sicurezza;
- g) rapporti convenzionali eventualmente in essere con la Regione, gli enti locali o altri soggetti istituzionali per lo svolgimento delle attività di protezione civile, di antincendio boschivo, o altre ad esse connesse.

Art. 6

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale, l'organizzazione richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) operatività e sede legale, ovvero solo sede operativa, sul territorio regionale;
 - b) espressa previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto, dell'assenza di fini di lucro, della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, dei criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, nonché dei diritti ed obblighi di essi;
 - c) previsione espressa nello scopo statutario, dello svolgimento di attività e di compiti di protezione civile;
 - d) democraticità interna ed elettività delle cariche associative;
 - e) prevalente presenza, tra gli iscritti, della componente volontaristica;
 - f) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dell'inesistenza, a carico dei rappresentanti legali dell'organizzazione, nonché degli amministratori e degli altri titolari di incarichi operativi direttivi e di condanne penali passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici. Tale requisito, per i gruppi comunali e intercomunali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è richiesto esclusivamente con riferimento ai volontari del gruppo che ricoprano incarichi direttivi;
 - g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività di protezione civile, anche diversa dagli interventi di emergenza (quale: informazione alla popolazione sulle tematiche della previsione e prevenzione, diffusione della moderna coscienza di protezione civile, aver partecipato ad attività formative o esercitative), a carattere locale, regionale, o nazionale, riconosciute dai rispettivi enti territoriali di riferimento; dal possesso di tale requisito sono escluse le organizzazioni che si iscrivono per la prima volta;
 - h) sottoscrizione di polizza assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, e per responsabilità civile verso terzi che copra tutti i volontari in esse impegnati;
 - i) attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle condizioni di tutela della salute e sicurezza garantite ai volontari.

Art. 7

Procedimento per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 presentano alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, la domanda di iscrizione all'elenco regionale, completa di tutti i dati di cui all'articolo 5.
2. Per le organizzazioni facenti capo ad un coordinamento di livello regionale, alla raccolta delle domande di iscrizione, ed alla relativa trasmissione alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, provvede il coordinamento.
3. La U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, previo l'accertamento della completezza della domanda e della sussistenza dei necessari requisiti, provvede con decreto all'iscrizione dell'organizzazione richiedente nell'elenco regionale.

Art. 8

Requisiti per l'operatività in emergenza

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini del riconoscimento della operatività in emergenza, devono garantire l'effettiva disponibilità e operatività, in condizioni di sicurezza, dei propri volontari ed in particolare l'organizzazione interessata è tenuta a dimostrare, attraverso i dati di cui all'articolo 5:
 - a) che il numero dei volontari operativi sia pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 5; per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 225/1992 e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza di cui al Decreto Interdipartimentale del Ministero del Lavoro/Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 13 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011);
 - b) il possesso di mezzi e attrezzature in proporzione adeguata al numero dei volontari operativi e all'ambito di attività, ovvero le modalità di spostamento dei propri volontari e attrezzature;
 - c) di essere in grado, a seguito di attivazione da parte delle competenti autorità del sistema regionale di protezione civile, di svolgere effettivamente le attività indicate al momento dell'iscrizione;
 - d) di garantire una reperibilità in caso di emergenza per l'intera giornata, tramite cellulare (h/24) o recapito telefonico della struttura operativa dell'organizzazione, con la seguente tempistica d'intervento: a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore, a livello nazionale entro 8 ore.
2. Le organizzazioni che intendono aderire alla CMR, per tutti gli operatori impegnati, debbono garantire l'autonomia di logistica, di trasporto, di materiali e attrezzature, sia per raggiungere lo scenario di intervento che per permanervi per almeno 48 ore.
3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a), ciascun volontario, ancorché iscritto a più organizzazioni, deve essere considerato, con riferimento all'ambito regionale, una sola volta. A tal fine, i volontari iscritti a due o più organizzazioni comunicano alle stesse quale sia quella di riferimento per lo svolgimento dell'attività di protezione civile.

Art. 9

Gestione dell'elenco regionale

1. La Regione Campania definisce le procedure operative per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 3 con apposito decreto della Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile.
2. In particolare, la Regione Campania:
 - a) riceve le domande di iscrizione, e procede all'iscrizione delle organizzazioni richiedenti ed alla formazione dell'elenco regionale, previe le verifiche dei dati del censimento di cui all'articolo 5 ;
 - b) verifica nel tempo la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8;
 - c) provvede alla pubblicazione dell'elenco regionale.

Art. 10

Oneri di comunicazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale

1. Ai fini della permanenza nell'elenco regionale, le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenute all'aggiornamento costante dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 5.
2. Ogni variazione dei dati di cui al comma 1, forniti al momento della domanda di iscrizione, con particolare riferimento a quelli oggetti di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve essere comunicata entro trenta giorni alla Regione, mediante l'aggiornamento dei dati del censimento da parte dell'organizzazione stessa.
3. Ogni variazione, riguardante lo stato dei mezzi e del loro pronto impiego, del variato stato di efficienza di materiali e attrezzature o dell'indisponibilità di volontari pronti ad operare, deve

essere immediatamente comunicata alla SORU con l'indicazione dei tempi di ripristino delle condizioni iniziali.

Art. 11

Cancellazione dall'elenco regionale

1. La cancellazione dall'elenco regionale è disposta con provvedimento della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania per gravi e comprovati motivi, anche su segnalazione delle competenti autorità locali.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania provvede alla cancellazione dell'organizzazione dall'elenco regionale qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), rilevi il venir meno di uno o più requisiti, dandone comunicazione, oltre che all'organizzazione interessata, agli enti territoriali di competenza.
3. Oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 2, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania provvede alla cancellazione:
 - a) su richiesta dell'organizzazione interessata;
 - b) nel caso in cui rilevi, anche su segnalazione degli enti territoriali competenti, che l'organizzazione non abbia provveduto, a seguito di apposita diffida, ad aggiornare i dati del censimento ai sensi dell'articolo 10;
 - c) per comportamenti lesivi all'immagine del Dipartimento della Protezione Civile, della Regione Campania e del volontariato in generale, per comportamenti delittuosi o attribuzioni improprie di poteri e abuso degli stessi, per la diffusione, attraverso stampa, web e social network, di notizie di falsi allarmi atti a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza, ostentazione di effigi e logotipi non autorizzati e l'uso improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e di palette stradali;
 - d) per la mancata disponibilità, su richiesta della SORU, ad attivarsi per fronteggiare situazioni emergenziali, nel limite massimo di tre volte consecutive, senza produrre validi e documentati motivi giustificativi.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, lett. b), c) e d), la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania procede previa contestazione per iscritto, con preavviso di cancellazione, assegnando almeno dieci giorni per fornire le eventuali controdeduzioni ovvero comunicare gli adeguati provvedimenti adottati in caso di ravvedimento.
5. Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica.
6. L'organizzazione interessata non può presentare nuova istanza di iscrizione all'elenco regionale prima che siano trascorsi sei mesi dalla cancellazione; ove fosse ugualmente presentata, tale istanza viene dichiarata inammissibile con decreto della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

Art. 12

Pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è pubblicato annualmente dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito Internet istituzionale.

Art. 13

Consultazione dei dati oggetto del censimento

1. La Regione garantisce la consultazione dei dati oggetto del censimento di cui all'articolo 5 agli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni di protezione civile.

Art. 14

Moduli operativi

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, partecipano alle attività di protezione civile attraverso i seguenti moduli operativi, previsti dal progetto di Colonna mobile nazionale delle regioni, che devono essere programmaticamente indicati in massimo di tre (3) all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale ed eventualmente integrati in momenti successivi, e comunque formalizzati entro un anno dalla richiesta:

- a) Segreteria – per supporto organizzativo e attività amministrativa, anche nell’ambito di sale operative;
 - b) Radio e telecomunicazioni - per i collegamenti radio sia con le frequenze assegnate alla Regione per le attività di protezione civile sia in frequenze radioamatoriali HF – VHF – UHF con propri apparati e operatori muniti di patente del Ministero delle Telecomunicazioni;
 - c) Logistica – per allestire e gestire un campo di accoglienza con i materiali della propria dotazione e/o forniti dalla Regione;
 - d) Manutenzione - per la manutenzione ordinaria dei servizi di un campo di accoglienza o di altre aree adibite alle attività di protezione civile;
 - e) Cucina da campo e distribuzione pasti - per produrre e distribuire pasti per attività di assistenza alla popolazione e/o ai soccorritori;
 - f) Operatori protezione civile generici – per interventi in caso di operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione ed ai soggetti maggiormente vulnerabili;
 - g) Operatori emergenza idrogeologica e meteo – per interventi in caso di emergenze per eventi atmosferici avversi, alluvioni e frane;
 - h) Antincendio boschivo e di interfaccia - per operazioni a terra di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - i) Operatori mezzi/attrezzature speciali – per l’impiego di operatori abilitati alla conduzione/utilizzo di mezzi/attrezzature speciali;
 - j) Unità cinofile da ricerca in superficie e su macerie - per attività di ricerca persone in superficie e sepolte da macerie utilizzando il binomio cane e conduttore;
 - k) Soccorso sanitario – per impiegare ambulanze di tipo “A” o di tipo “B” completamente attrezzate ed equipaggiate, secondo la tipologia, con personale medico, infermieristico e soccorritore volontario;
 - l) Assistenza medica – per allestire un posto di primo soccorso e assistenza medica avanzato (P.M.A.) con personale medico e infermieristico volontario, con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2011);
 - m) Assistenza sociale – per allestire un posto di assistenza sanitaria di base e sociosanitaria (PASS) con personale specialistico volontario (psicologo, terapeuta, psichiatra, ecc.), con le caratteristiche di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2013);
 - n) Vigilanza – per vigilare sulle aree attrezzate per scopi di protezione civile o per supportare le forze dell’ordine per il presidio di varchi/cancelli, anche in aree dissestate;
 - o) Operatore in ambiente acquatico – per supporto ad operazioni di soccorso e ricerca in acqua in aree alluvionate, in ambienti lacustri, fluviali e costieri;
 - p) Operatore in ambiente impervio – per supporto alle strutture, a tal fine deputate dalla normativa vigente o da particolari convenzioni ovvero accordi quadro, ad operazioni di soccorso e ricerca in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - q) Informatica e telematica – per supporto nella gestione di hardware e software, sistemi informativi, trasferimento a distanza delle informazioni e delle elaborazioni, uso di attrezzature di monitoraggio e controllo da remoto, anche nell’ambito di sale operative;
 - r) Informazione e documentazione – per supporto nelle attività di informazione alla popolazione, per la documentazione cartografica, fotografica e filmata di eventi.
2. La formalizzazione per l’associazione delle organizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, a ciascun modulo richiesto avviene con provvedimento della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, previa verifica della autonomia e adeguatezza funzionale/professionale/operativa degli operatori di volontariato.

Art. 15

Scenari di rischio e ambiti di attività

1. Gli scenari di rischio e gli ambiti di attività per il volontariato di protezione civile, individuati nell’allegato 1 all’articolo 1 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono principalmente i seguenti:

- a) scenario eventi atmosferici avversi;
 - b) scenario rischio idrogeologico - alluvione;
 - c) scenario rischio idrogeologico - frane;
 - d) scenario rischio sismico;
 - e) scenario rischio vulcanico;
 - f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia.
2. Agli scenari di cui al comma 1 debbono aggiungersi gli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge:
- a) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
 - b) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
 - c) scenario rischio attività di ricerca persone disperse/scomparse.
3. Vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile anche alcuni contesti per i quali è possibile l'impiego del volontariato a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria:
- a) incidenti che richiedono attività di soccorso tecnico urgente;
 - b) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
 - c) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
 - d) attività di difesa civile;
 - e) attività connessa ad eventi di rilevante impatto locale.
4. Vanno aggiunti altresì gli scenari di caratterizzati dall'assenza di specifici rischi di protezione civile, e quindi contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici.
5. Le organizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco regionale, devono espressamente indicare gli scenari di rischio e gli ambiti di attività dei propri volontari.

Art. 16

Compiti svolti dai volontari di protezione civile

1. I compiti svolti dai volontari, individuati nell'allegato 2 all'articolo 2 del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sono ricompresi nelle seguenti categorie minime di base:
- a) assistenza alla popolazione, intesa come:
 - attività psicosociale;
 - attività socio-assistenziale;
 - b) assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (minori, anziani, malati, disabili);
 - c) informazione alla popolazione;
 - d) logistica;
 - e) soccorso e assistenza sanitaria;
 - f) uso di attrezzature speciali;
 - g) conduzione di mezzi speciali;
 - h) predisposizione e somministrazione pasti;
 - i) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
 - j) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
 - k) presidio del territorio;
 - l) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
 - m) attività formative;
 - n) attività in materia di radio e telecomunicazioni;
 - o) attività subacquee;
 - p) attività cinofile.
2. Ciascun volontario può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, a condizione che sia in possesso di adeguati dispositivi di protezione individuale e che abbia ricevuto la necessaria formazione e/o addestramento.

3. La partecipazione dei volontari alle attività operative di protezione civile è possibile per le persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni di età; per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia il limite massimo di età è di 58 anni; per la guida con lampeggianti e sirene in azione il limite minimo di età è pari a 21 anni.
4. Ai volontari operativi, iscritti nell'elenco regionale, sarà assegnato un numero di iscrizione provinciale progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

Art. 17.

Utilizzo degli emblemi e segni di riconoscimento, automezzi e attrezzature

1. Con l'iscrizione nell'elenco regionale di protezione civile, viene autorizzato, alle singole organizzazioni, l'uso dell'emblema secondo le specifiche previste a livello regionale.
2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di protezione civile, ivi comprese le esercitazioni e le iniziative di addestramento e formazione, coordinate direttamente dalla Regione ovvero da questa formalmente riconosciute.
3. I segnali distintivi, meglio noti come "palette", usati per regolare il traffico, possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti elencati nell'articolo 12 del codice della strada e, quindi, non possono e non devono essere utilizzati dai volontari di protezione civile.
4. Con l'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 5 ottobre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2009) sono state chiarite le disposizioni relative all'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva (lampeggianti o luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle organizzazioni di volontariato di protezione civile; in ogni caso, l'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito solo nel caso di espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza, come definite all'art. 2 della legge n. 225/1992, a supporto delle istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'organizzazione.
5. A fronte di eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti, si procederà con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza affinché vigili sul comportamento degli associati; la reiterazione di comportamenti scorretti nell'impiego degli emblemi, dispositivi di segnalazione e segni di riconoscimento, rientra tra i comprovati e gravi motivi che comportano, secondo le modalità e ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, la cancellazione dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Art. 18

Dispositivi di protezione individuale

1. I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono sia in capi di abbigliamento con particolari caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni esterne, sia in attrezzature che debbono essere utilizzate a seconda del tipo di attività che viene, volta per volta, posta in essere.
2. I D.P.I. devono essere necessariamente utilizzati in emergenza, in caso di esercitazioni e/o dimostrazioni pubbliche, per la tutela del singolo volontario,
3. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

Art. 19

Automezzi e attrezzature

1. Le organizzazioni, alla richiesta d'iscrizione nell'elenco del volontariato di protezione civile, allegano apposita scheda con l'elenco degli automezzi e delle attrezzature di cui dispongono, in buono stato d'uso, e comunque tale da garantirne l'impiego in emergenza su attivazione della SORU.
2. Gli automezzi e le attrezzature comunicate sono da intendersi, su richiesta della SORU, in caso d'emergenza, immediatamente disponibili.

3. L'eventuale indisponibilità, anche se temporanea, di automezzi e attrezzature (per i casi di manutenzione, guasti, danneggiamento, perdita di possesso, ecc.), deve essere tempestivamente comunicata alla SORU da parte dell'organizzazione e altrettanto dovrà essere fatto ad avvenuto ripristino della disponibilità.
4. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate devono essere di proprietà e/o in comodato d'uso; alla domanda d'iscrizione dovranno essere allegati in copia, le carte di circolazione, il titolo di possesso del veicolo ovvero i relativi atti di comodato d'uso, le polizze assicurative.
5. Tutte le attrezzature utilizzate dall'organizzazione debbono essere conformi alle norme CE ovvero in regola con le norme antinfortunistica, ove esistenti, previste per il tipo di impiego.
6. La Regione Campania è, in ogni caso, esclusa da qualsivoglia responsabilità, civile e penale, derivante dalla mancata osservanza delle norme del Codice della Strada, dei danni causati da imperizia o imprudenza dei volontari, del mancato possesso dei requisiti idonei per la guida degli automezzi e l'utilizzo delle attrezzature.

Art. 20

Attivazione ed impiego del volontariato di protezione civile

1. L'attivazione del volontariato avviene nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 194/2001, che ne tutela la partecipazione e ne disciplina ogni aspetto, nonché dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013) e da quanto stabilito e regolato da eventuali apposite convenzioni.
2. I volontari possono essere impiegati:
 - a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione, formazione e addestramento;
 - b) in attività di emergenza.
3. Le attività di pianificazione, simulazione d'emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al successivo art. 28, devono essere concordate e autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile. Per le medesime attività, promosse a livello locale e formalmente autorizzate, la Regione Campania può concorrere alla copertura parziale delle spese preventivate nel limite delle risorse disponibili.
4. Per le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista di eventi emergenziali, l'attivazione e l'impiego del volontariato è di competenza:
 - a) del Sindaco, in raccordo con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992;
 - b) della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, nel caso di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992, per i quali non siano sufficienti le risorse disponibili nei comuni, ovvero per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono un elevato numero di comuni e cittadini interessati da danni e gravi situazioni di disagio e pericolo, o il territorio di più province;
 - c) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 225/1992.
5. Gli oneri connessi all'impiego del volontariato nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), sono a carico della Regione in raccordo con gli enti richiedenti l'attivazione, salvo quanto diversamente stabilito dall'atto di eventuale concessione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001.
6. Alle spese sostenute per la partecipazione del volontariato agli eventi di cui al comma 4, lettera c), che si rendessero necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione può far fronte, sulla base delle risorse disponibili, sui pertinenti capitoli di bilancio.
7. Per l'applicazione dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001 ed affinché l'attività svolta possa essere riconosciuta per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, l'eventuale attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla SORU o, in caso di estrema urgenza, almeno comunicata alla stessa da parte dell'ente attivante.
8. Con riferimento agli scenari di rischio per i quali la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, l'attivazione del volontariato deve essere sempre e comunque disposta dalla SORU.

Art. 21

Impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale

1. L'impiego del volontariato e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 novembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell' 1 febbraio 2013), nonché di altri specifici provvedimenti inerenti l'evento o la manifestazione.
2. Ai fini dell'impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la presenza:
 - a) dell'evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che contraddistinguono l'attività di protezione civile;
 - b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d'impiego dei volontari a supporto dell'ordinata gestione dell'evento;
 - c) di un atto formale dell'autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell'evento e l'istituzione temporanea del Centro operativo comunale (COC);
 - d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo dell'organizzazione di volontariato.
3. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire o sostituirsi, con le normali procedure, previste da altre normative di settore, in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
4. Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, a condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001
5. In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.
6. Resta inteso che in nessun caso i volontari di protezione civile potranno operare in sostituzione delle forze di polizia statale e locale, ma esclusivamente a supporto delle stesse.

Art. 22

Partecipazione del volontariato alla Colonna Mobile Regionale.

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale possono partecipare alla composizione e alla gestione dei moduli della Colonna Mobile Regionale, di seguito denominata CMR.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni interessate procedono sulla base di appositi accordi con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, mettendo a disposizione, e sotto il coordinamento della stessa, le dotazioni strumentali e il personale necessario per garantirne la operatività, ovvero assumendo la titolarità della gestione di uno o più moduli operativi, fermi restando il coordinamento regionale.
3. Le organizzazioni del volontariato regionale gestiscono le attività di protezione civile, nel rispetto del principio di autonomia organizzativa, in relazione agli specifici moduli della CMR, mediante la costituzione di apposite unità operative comprensive di dotazione strumentale e personale, nonché adeguatamente strutturate e formate.

Art. 23

Modalità dell'intervento della CMR

1. L'impiego dei moduli e delle unità operative della CMR per interventi nell'ambito del territorio regionale è disposto e coordinato dal Dirigente responsabile della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania.

2. Per gli interventi al di fuori del territorio regionale, il Dirigente di cui al comma 1 provvede su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, sulla base degli accordi con esso definiti, e tenuto conto delle esigenze connesse ad eventuali situazioni emergenziali previste o in atto sul territorio regionale.

Art. 24

Interventi per eventi locali

1. Qualora, in occasione di eventi di rilievo locale, si rilevi la necessità di garantire la disponibilità di mezzi e attrezzature della CMR, l'organizzazione di volontariato che li detiene ne dà comunicazione immediata all'Ente attivante, che provvede alla relativa richiesta alla Regione. In tali casi, la competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania procede alla valutazione della richiesta in relazione alle necessità di intervento sull'intero territorio regionale.

Art. 25

Esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso

1. Le esercitazioni di protezione civile avvengono nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dal Dipartimento della Protezione Civile, con particolare riferimento alle Circolari del Dipartimento della Protezione Civile n. 41948 del 28 maggio 2010 e n. 46576 del 2 agosto 2011.
2. Le esercitazioni di protezione civile sono classificate, in conformità a quanto disposto dalle citate direttive nazionali, in esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso. Possono essere effettuate su iniziativa degli enti istituzionali o delle organizzazioni di volontariato.
3. Le esercitazioni di iniziativa degli enti istituzionali assumono come principale riferimento la pianificazione comunale, intercomunale, provinciale, ecc., e sono finalizzate a testarne, periodicamente, la validità ed il grado di risposta mediante la verifica degli scenari incidentali, dell'organizzazione, della disponibilità delle risorse e delle procedure operative.
4. Le attività addestrative di iniziativa del volontariato verificano la capacità operativa dell'organizzazione, l'efficienza e la funzionalità del parco materiali, mezzi, attrezzature e dotazioni attraverso il grado di risposta delle singole associazioni.
5. Le esercitazioni del volontariato sono opportunamente programmate e motivate. Esse vengono preventivamente concordate con l'autorità locale di protezione civile e, se del caso di pubblica sicurezza competente per territorio, e altresì comunicate alla Regione.
6. Per qualsiasi tipo di esercitazione e chiunque sia il proponente, è necessario redigere il documento d'impianto che deve essere condiviso dalla struttura regionale di protezione civile.
7. Ai fini dell'organizzazione dell'esercitazione e del suo svolgimento secondo il piano delle attivazioni previsto nel documento d'impianto, i materiali, i mezzi e le dotazioni eventualmente necessari, quale supporto logistico, sono messi a disposizione dalle componenti istituzionali ed operative, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 26

Contributi

1. La Regione Campania, attraverso la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile, favorisce la crescita del volontariato, nelle sue varie forme di aggregazione, mediante la concessione di contributi per progetti specifici e con la stipula di appositi atti convenzionali che garantiscano un'efficace collaborazione tra le diverse componenti.
2. Ai fini della concessione dei contributi, i progetti presentati a qualsiasi titolo dalle singole organizzazioni devono essere congruenti, oltre che con la consistenza e la capacità operativa propria, con gli obiettivi, la programmazione e le linee di sviluppo della protezione civile regionale.
3. La Regione Campania, altresì, può contribuire alla operatività delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale attraverso la concessione in comodato d'uso gratuito di automezzi e attrezzature di proprietà regionale afferenti alla CMR, previa stipula di apposita convenzione con la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile.

Art. 27

Formazione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato, ai sensi della normativa vigente, promuovendone la formazione con apposite intese con enti pubblici e privati.
2. La formazione è svolta avvalendosi della Scuola regionale di Protezione civile "E. Calcara".

Art. 28

Benefici conseguenti all'impiego del volontariato di protezione civile

1. Alle organizzazioni regolarmente iscritte nell'elenco regionale e impiegate nelle attività di protezione civile inerenti gli eventi di cui all'articolo 2 della legge 225/1992, si applicano i benefici previsti dal D.P.R. 194/2001 nei limiti di importo e temporali per l'impiego del volontariato ivi previsti.
2. I criteri per l'applicazione dei benefici normativi previsti dal D.P.R. 194/2001 sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare n. 46576 del 2 agosto 2011. I criteri per il rimborso sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile con Circolare DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004.
3. L'autorizzazione ai benefici di legge è rilasciata dalla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, indipendentemente dall'ente attivante, sulla base di apposita richiesta.
4. Nei casi in cui all'attivazione delle organizzazioni del volontariato iscritte nell'elenco regionale abbiano provveduto gli enti responsabili dell'esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile competenti, gli stessi provvedono:
 - a) alla richiesta alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania dell'autorizzazione ai benefici di legge;
 - b) alla raccolta e all'istruttoria delle richieste di rimborso avanzate dalle organizzazioni di volontariato, nonché alla verifica della completezza e congruità della documentazione dalle stesse prodotta;
 - c) ad inoltrare alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, ai fini della liquidazione, le richieste di rimborso valutate ammissibili a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b), nei casi di cui all'articolo 30, comma 2;
 - d) alla registrazione dei volontari, dei mezzi e delle attrezzature;
 - e) al rilascio dell'attestato di partecipazione dei volontari, nonché di quello relativo ai mezzi e alle attrezzature impiegate nell'emergenza.
5. Le organizzazioni aventi diritto e i datori di lavoro interessati sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
6. Qualora l'impiego del volontariato ricorra in vista o in occasione di eventi di rilievo nazionale, nonché di simulazione di eventi di rilievo nazionale, la U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania cura il raccordo delle procedure ivi previste con quelle predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile.
7. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei benefici.

Art. 29

Rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale possono essere rimborsate le spese sostenute in occasione di attività o interventi, solo se preventivamente autorizzati U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, in conformità alla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile DPC/VRE/0054056 del 26/11/2004, nel modo seguente:
 - a) i costi del carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell'evento dovranno essere documentati da apposite schede carburante, regolarmente compilate e vidimate dal gestore;

- b) i costi sostenuti ed i relativi consumi devono essere coerenti con il chilometraggio percorso per raggiungere la sede dell'evento, secondo il tragitto più breve;
 - c) le schede carburante devono essere presentate in originale;
 - d) l'effettuazione di rifornimenti all'inizio del percorso esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso per il rientro in sede;
 - e) i rifornimenti devono essere riferiti coerentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi;
 - f) eventuali scostamenti da tali date debbono essere adeguatamente motivati mediante autocertificazione da rilasciarsi ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - g) eventuali ricevute di pedaggi autostradali, in originale, devono essere riferiti all'automezzo impiegato, ed essere leggibili;
 - h) le spese di trasporto, per ferrovia o nave, devono essere documentate da biglietti di viaggio, in originale, regolarmente vidimati ed emessi alla tariffa più economica;
 - i) eventuali danni o perdite ad attrezzature o mezzi devono essere documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da autorità istituzionale competente (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, Automobil Club Italiano per il rimorchio degli automezzi, Responsabili del Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale e Centro Coordinamento Soccorsi, ecc.) e su presentazione di fattura in originale;
 - j) non possono essere ammesse a rimborso eventuali spese di vitto, alloggio, viaggi in aereo, noleggio mezzi o materiali se non espressamente autorizzati;
 - k) può essere ammesso a rimborso il vitto consumato durante un percorso di trasferimento, per operazioni di emergenza, di oltre 300 Km, nei limiti di Euro 15,00 (Euro quindici/00) a persona;
 - l) non si fa luogo al rimborso di schede telefoniche, biglietti di autobus cittadini, parcheggi e ogni altro simile onere se non espressamente autorizzato;
 - m) la richiesta di rimborso deve essere corredata dalla copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità di protezione civile che ha coordinato l'evento;
 - n) relativamente alla Croce Rossa Italiana, i benefici previsti dalla normativa si applicano alla sola componente volontaristica del predetto ente.
2. Non potrà farsi luogo a rimborsi per automezzi non intestati all'organizzazione, salvo rari casi preventivamente autorizzati, accuratamente documentati e valutati, quando sia oggettivamente impossibile per il volontario di fruire del trasporto a bordo di veicoli appartenenti ad altre organizzazioni o componenti del servizio nazionale della protezione civile.
 3. Le organizzazioni aventi diritto sono tenuti a trasmettere la richiesta di rimborso entro 24 mesi dalla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa. In ogni caso, la liquidazione delle richieste di rimborso avverrà secondo l'ordine cronologico di arrivo alla U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania della relativa documentazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
 4. Con decreto della competente U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC delle presenti disposizioni, è approvata la modulistica occorrente per la richiesta dei rimborsi.

Art. 30

Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari relativi all'applicazione dei benefici di cui all'articolo 26 e 27 sono a carico dell'ente attivante.
2. Essi possono essere posti a carico della Regione Campania, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ferma restando la preventiva autorizzazione della U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania, nei seguenti casi:
 - a) per le attività delle organizzazioni connesse a situazioni di emergenza in corso o previste, ovvero funzionali a scongiurare situazioni di imminente e grave pericolo per l'incolumità delle persone;
 - b) per le attività delle organizzazioni connesse alla partecipazione ad esercitazioni ed altre attività addestrative o di formazione, nell'ambito di iniziative degli enti locali ritenute dalla

U.O.D. 53.08.06 Protezione Civile della Regione Campania strategiche per lo sviluppo del sistema di protezione civile.



Delibera della Giunta Regionale n. 27 del 09/02/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 4 - UOD Ufficio Pianificazione Protez.Civile-Rapporti con EELL-Formazione

Oggetto dell'Atto:

RISCHIO VULCANICO. PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA AREA VESUVIANA E AREA FLEGREA. ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO "EMERGENZE VULCANICHE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che con legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile;
- b) che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha stabilito il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5, in particolare - in materia di protezione civile - agli articoli 107 e 108;
- c) che il Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha stabilito "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- d) che, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 del sopra citato decreto-legge n. 343/2001 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;
- e) che il comma 5 del medesimo art. 5 del decreto-legge n. 343/2001 prevede che il Capo Dipartimento della Protezione Civile rivolga alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle predette finalità;
- f) che con Direttiva del 3 dicembre 2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- g) che il Decreto-Legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ha stabilito "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
- h) che il Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha stabilito "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- i) che con Decreto 9 agosto 1993, n. 516, il Sottosegretario di Stato alla protezione civile pro-tempore ha istituito una Commissione incaricata di provvedere alla elaborazione di un piano di emergenza dell'area vesuviana connessa a situazioni derivanti dal rischio vulcanico;
- j) che il rapporto finale di detta Commissione, concernente il Piano Nazionale di emergenza dell'area vesuviana è stato approvato il 25 settembre 1995;
- k) che con Decreto n. 1828 del 18 giugno 2002, il Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile ha ricostituito la Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;
- l) che, con nota prot. 26375 del 13 aprile 2012, la predetta Commissione ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il Documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio", contenente, tra l'altro, l'indicazione delle aree ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e ad elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;
- m) che il predetto documento è stato sottoposto al parere della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi – settore rischio vulcanico che, riunitasi in data 12 ottobre 2012, si è espressa, in particolare, sulla delimitazione dell'area di possibile invasione di flussi piroclastici;
- n) che il Dipartimento della protezione civile e, successivamente, la Regione Campania, sulla base del Documento concernente "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio" e delle valutazioni della Commissione per la previsione e prevenzione dei grandi rischi - Settore rischio vulcanico, hanno

- avviato le attività di rispettiva competenza volte alla revisione del Piano nazionale di emergenza e alla ridefinizione dei confini della "Zona rossa" del medesimo Piano, intesa come l'area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione;
- o) che, in particolare, il predetto Documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio", definisce due tipologie di Zona rossa:
- Zona rossa 1: area ad elevato rischio vulcanico, ossia l'area ad alta probabilità di invasione dai flussi piroclastici;
 - Zona rossa 2: area ad elevato probabilità di crolli delle coperture degli edifici per importanti accumuli di depositi di materiale piroclastico;
- p) che, con nota DIP/0071478 del 19 ottobre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha comunicato all'Assessore Regionale alla Protezione Civile l'aggiornamento degli scenari utili alla redazione del nuovo Piano di Emergenza dell'Area vesuviana;
- q) che, con la successiva nota prot. DIP0079240 del 23 novembre 2012, il medesimo Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso le mappe n. 1 e n. 2 che riproducono la rappresentazione grafica delle due aree individuate a rischio vulcanico in relazione al Vesuvio;
- r) che in data 19 dicembre 2012, il Dipartimento della protezione civile, congiuntamente alla Regione Campania ed all'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha presentato ai Comuni interessati il nuovo scenario di rischio, relativo all'area esposta al pericolo di invasione da flussi piroclastici e all'area ad elevato rischio di collassi delle coperture degli edifici per l'accumulo di depositi ceneri e lapilli, nonché l'ipotesi di delimitazione della Zona rossa ai fini dell'aggiornamento della pianificazione nazionale di emergenza, alla presenza dei rappresentanti della Prefettura di Napoli e della Provincia di Napoli;
- s) che in data 11 gennaio 2013, nell'ambito di una riunione del Comitato operativo della protezione civile sul "Rischio vulcanico in Regione Campania – Aggiornamenti sulla pianificazione d'emergenza del Vesuvio e sulla variazione di fase operativa ai Campi Flegrei", il predetto scenario e l'ipotesi di delimitazione della zona rossa sono stati condivisi con le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;
- t) che la richiamata nota DIP/0071478 del 19/10/2012 e il documento "Didascalie delle mappe della Zona rossa Area vesuviana – Nuovo scenario" allegato alle "Mappe del nuovo scenario per il Vesuvio e didascalie" pubblicate sul sito del Dipartimento nazionale della Protezione Civile specificano che: "I singoli Comuni, d'intesa con la Regione Campania, potranno proporre per i propri territori confini della nuova Zona rossa diversi dai limiti amministrativi – mai, però, inferiori rispetto alla delimitazione prevista per la Zona esposta alla invasione dei flussi piroclastici";
- u) che facendo seguito alla riunione tenuta a Napoli il 19/12/2012, con nota prot. EME/0001511 del 10/01/2013, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto alla Regione Campania "di voler acquisire, entro la fine del successivo mese di marzo, gli intendimenti di ciascuna Amministrazione Comunale interessata, relativi alla eventuale variazione dei limiti della Zona rossa interni al territorio di competenza";
- v) che la Regione Campania ha trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile, in data 29 marzo 2013, gli esiti delle interlocuzioni effettuate con i Comuni interessati, relativamente alla delimitazione della Zona rossa all'interno dei territori di competenza;
- w) che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 26 luglio 2013, ha preso atto delle proposte comunali di delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del Piano di Emergenza dell'area vesuviana;
- x) che nella seduta congiunta dell'11 luglio 2013 della Commissione speciale protezione civile delle Regioni e Province autonome e del Dipartimento della protezione civile è stato approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;
- y) che, con la Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la protezione civile – del 14.02.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/2014, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impartito "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio", giusta intesa della Conferenza Unificata, approvando:

- le aree da sottoporre ad evacuazione cautelativa per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione, soggette ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici (zona rossa 1) e di crolli delle coperture degli edifici per importanti accumuli di depositi di materiale piroclastico (zona rossa 2);
 - l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana cautelativamente evacuata, stabilendo che ciascun comune della "Zona rossa" è gemellato con una Regione o Provincia autonoma, e che le Regioni e le Province autonome rendono operativi i gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i Comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, e provvedono ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;
- z) che con la medesima Direttiva del 14.02.2014 recante "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12/05/2014, il Dipartimento per la protezione civile ha stabilito:
- di provvedere, d'intesa con la Regione Campania, e sentita la Conferenza Unificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, a fornire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa";
 - che nei successivi quattro mesi ciascuna delle componenti e strutture operative destinatarie delle indicazioni fornite dal Capo Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e ad integrazione di quanto previsto dalle rispettive procedure, provvede alla redazione, aggiornamento e adeguamento delle rispettive pianificazioni di emergenza;
- aa) che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta regionale n. 669 del 23 dicembre 2014, ha preso atto delle proposte comunali di delimitazione della zona rossa del Piano di Emergenza dell'area flegrea;

CONSIDERATO:

- a) che la Regione Campania, ai fini dell'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico svolge, tra l'altro, la funzione di raccordo con i Comuni interessati, per garantire la compatibilità ed armonizzazione dei piani di emergenza di competenza degli stessi, nell'ambito dei più ampi Piani di esodo di competenza della Regione;
- b) che l'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico richiede l'apporto e la sinergia di competenze multidisciplinari, in relazione alle diverse declinazioni dello stesso su tutti i tematismi interessati, tra i quali, in particolare: protezione civile, trasporti, urbanistica, beni culturali, sanità, ecc.;
- c) che il Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, nell'adempimento dei compiti e funzioni attribuiti allo stesso in seno al nuovo Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania, svolge la funzione di coordinamento, a livello regionale, delle azioni, di competenza degli uffici del Dipartimento stesso, collegate all'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;
- d) che il medesimo Dipartimento, su diretto impulso dell'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile, ha promosso, a partire dal mese di giugno 2013, l'avvio delle attività di un Tavolo Tecnico per definire - in via preliminare - le possibili "Azioni collegate alla nuova perimetrazione della Zona Rossa del Vesuvio e all'aggiornamento del relativo Piano di Emergenza" e gli "Aggiornamenti sulla variazione di fase operativa ai Campi Flegrei";
- e) che il suddetto Tavolo Tecnico ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Direzioni Generali regionali interessate: DG per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, DG Mobilità, DG Governo del Territorio, DG per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, DG delle Politiche Culturali e Sociali, nonché dell'ACaM, quale Ente strumentale di supporto alla Regione in materia di trasporti e mobilità, e dell'ISTAT, quale soggetto pubblico titolare dei dati di input più significativi per la redazione dell'aggiornamento dei Piani di esodo, riguardanti la popolazione della Zona rossa censita al 2011 e le relative residenze, attività, ecc.;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- a) è stato elaborato, in sede tecnica, lo schema delle “Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la zona rossa” di cui al punto 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la protezione civile – del 14.02.2014;
- b) le predette indicazioni, tra l'altro, individuano le attività di pianificazione di competenza della Regione Campania, per la cui definizione è necessario il coinvolgimento di strutture amministrative appartenenti anche a diversi Dipartimenti dell'apparato organizzativo della Giunta regionale;
- c) l'elaborazione della pianificazione d'emergenza necessita altresì del costante coordinamento e confronto con le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con altri Enti e Amministrazioni presenti sul territorio;

RITENUTO:

- a) di dover istituire formalmente, per le ragioni sopra indicate, un Gruppo di Lavoro denominato “Emergenze Vulcaniche” che sovrintenda alle attività di competenza regionale relative all'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, del quale facciano parte, in via prioritaria:
 - l'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile, o suo delegato;
 - l'Assessore regionale con delega alla Sanità, o suo delegato;
 - l'Assessore regionale con delega ai Trasporti e Mobilità, o suo delegato;
 - l'Assessore regionale con delega all'Urbanistica e Governo del Territorio, o suo delegato;
 - l'Assessore regionale con delega ai Beni Culturali, o suo delegato;
 - il Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, o suo delegato;
 - il Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, o suo delegato;
 - il Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali, o suo delegato;
 - il Direttore Generale della DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, o suo delegato;
 - il Direttore Generale della DG Mobilità della Regione Campania, o suo delegato;
 - il Direttore Generale della DG Governo del Territorio della Regione Campania, o suo delegato;
 - il Direttore Generale della DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo delegato;
 - il Direttore Generale della DG per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, o suo delegato;
 - il Direttore dell'Ufficio per il federalismo, o suo delegato;
 - il Direttore Generale dell'ACaM, o suo delegato;
 - il Dirigente Regionale dell'ISTAT, o suo delegato;
 - il Direttore Regionale MiBAC per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, o suo delegato;
- b) di dover prevedere che il predetto Gruppo di Lavoro sia costituito, al suo interno, da un tavolo politico composto dagli Assessori regionali sopra individuati e da un tavolo tecnico costituito dai Capi Dipartimento e dai Direttori sopra indicati;
- c) di dover disporre che il Gruppo di Lavoro “Emergenze Vulcaniche” operi sulla base degli indirizzi strategici per la redazione dell'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- d) di dover stabilire che i lavori dei due tavoli siano coordinati dall'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile, o suo delegato, e che il tavolo tecnico conformi le proprie determinazioni agli indirizzi impartiti dal medesimo Assessore;
- e) di dover stabilire che la composizione del Gruppo di lavoro possa essere integrata, su richiesta del coordinatore, dai rappresentanti delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di altri Enti o di altre Amministrazioni, qualora se ne ravvisasse la necessità;
- f) di dover stabilire che la partecipazione alle attività del suddetto Gruppo di lavoro sia a titolo gratuito;

- g) di dover stabilire che nell'ambito del tavolo tecnico del Gruppo di Lavoro "Emergenze Vulcaniche" ciascuno dei soggetti coinvolti svolga le funzioni e le attività, assegnate dal coordinatore;

VISTI:

- a) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2014 per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio;
- b) la Deliberazione di Giunta regionale n. 250 del 26 luglio 2013;
- c) la Legge regionale 10/12/2003 n. 21;

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

- 1) di istituire formalmente un Gruppo di Lavoro denominato "Emergenze Vulcaniche" che sovrintenda alle attività di competenza regionale relative all'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico;
- 2) di stabilire che il Gruppo di Lavoro denominato "Emergenze Vulcaniche" sia così composto:
 - Assessore regionale con delega alla Protezione Civile, o suo delegato;
 - Assessore regionale con delega alla Sanità, o suo delegato;
 - Assessore regionale con delega ai Trasporti e Mobilità, o suo delegato;
 - Assessore regionale con delega all'Urbanistica e Governo del Territorio, o suo delegato;
 - Assessore regionale con delega ai Beni Culturali, o suo delegato;
 - Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, o suo delegato;
 - Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, o suo delegato;
 - Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali, o suo delegato;
 - Direttore Generale della DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, o suo delegato;
 - Direttore Generale della DG Mobilità della Regione Campania, o suo delegato ;
 - Direttore Generale della DG Governo del Territorio della Regione Campania, o suo delegato;
 - Direttore Generale della DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo delegato;
 - Direttore generale della DG Politiche culturali, sociali e culturali, o suo delegato;
 - Direttore dell'Ufficio per il federalismo o suo delegato;
 - Direttore Generale dell'ACaM, o suo delegato;
 - Dirigente regionale dell'ISTAT, o suo delegato;
 - Direttore regionale MiBAC per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, o suo delegato;
- 3) di disporre che il predetto Gruppo di Lavoro "Emergenze Vulcaniche" operi sulla base degli indirizzi strategici per la redazione dell'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- 4) di prevedere che il predetto Gruppo di Lavoro sia costituito, al suo interno, da un tavolo politico composto dagli Assessori regionali sopra individuati e da un tavolo tecnico costituito dai Capi Dipartimento e dai Direttori sopra indicati;
- 5) di disporre che il Gruppo di Lavoro "Emergenze Vulcaniche" operi sulla base degli indirizzi strategici per la redazione dell'aggiornamento dei Piani Nazionali di Emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Nazionale;
- 6) di stabilire che i lavori dei due tavoli siano coordinati dall'Assessore regionale con delega alla Protezione Civile o suo delegato e che il tavolo tecnico conformi le proprie determinazioni agli indirizzi impartiti dal medesimo Assessore;

- 7) di stabilire che la composizione del Gruppo di lavoro possa essere integrata, su richiesta del coordinatore, dai rappresentanti delle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di altri Enti o di altre Amministrazioni, qualora se ne ravvisasse la necessità;
- 8) di stabilire che la partecipazione alle attività del suddetto Gruppo di lavoro sia a titolo gratuito;
- 9) di stabilire che nell'ambito del tavolo tecnico del Gruppo di Lavoro "Emergenze Vulcaniche" ciascuno dei soggetti coinvolti svolga le funzioni e le attività, assegnate dal coordinatore;
- 10) di inviare il presente provvedimento:
 - al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
 - all'Assessore alla Protezione Civile;
 - all'Assessore alla Sanità;
 - all'Assessore ai Trasporti e Mobilità;
 - all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio;
 - all'Assessore ai Beni Culturali;
 - al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali,
 - al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;
 - al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali;
 - al Direttore della Direzione generale per
 - o la "Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale",
 - o la Mobilità;
 - o i "Lavori pubblici e la protezione civile";
 - o il "Governo del territorio";
 - o le "Politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero";
 - al Direttore dell'Ufficio per il federalismo;
 - al Direttore generale dell'Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile ACaM;
 - al Dirigente regionale dell'Istituto nazionale di Statistica;
 - al Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- 11) di inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.



Delibera della Giunta Regionale n. 83 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS. MM. E II. - ART. 142, COMMA 3 - DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI INDIVIDUATO TRATTO DEL CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, DENOMINATO "VALLONE ACQUASERTA, GIA' "VALLE MAGNOTTI" IN AGRO DEL COMUNE DI QUADRELLE (AV), CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. che, l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c. che, l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d. che, l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo dei " i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e. che, lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f. che, con decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio (oggi U.O.D. n. 53.09.03) della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008 è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi ALLEGATI "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la conseguenziale istruttoria, alla competente U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, unitamente alle deliberazioni di Giunta Municipale contenenti le relative proposte;
- g. che, il Comune di Quadrelle (AV), con nota Prot. n.1721 del 22.7.2014 - agli atti dell'U.O.D. 53-09-03 al Prot. n. 531283 del 30.7.2014 - ha avanzato, con propria deliberazione di Giunta Comunale n.

25 del 17.7.2014, la richiesta alla Giunta Regionale della Campania, per il tramite della competente Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) n. 53.09.03, di irrilevanza, ai fini paesaggistici - ai sensi del comma 3, articolo 142 del Codice e con la procedura all'uopo prevista dal decreto n. 261 del 02.7.2008 del Dirigente della U.O.D. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania - del corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Avellino con il toponimo di "Vallone Acquaserta", già "Valle Magnotti", per i seguenti consecutivi tratti:

g.1. tratto di Via A. Napolitano, dall'incrocio con Via U. Nobile - a monte del relativo tratto a cielo aperto - fino all'incrocio di Via Roma con Corso Umberto I, per una lunghezza di circa 180,00 mt;;

g.2. tratto di Via Roma, dall'incrocio con Corso Umberto I, fino all'incrocio di Via Sirignano, per una lunghezza complessiva di circa 100 mt;

g.3. tratto di Via Rio Secco, dall'incrocio con Via Sirignano, fino all'incrocio della strada adiacente il cimitero comunale di Quadrelle e al confine territoriale del Comune di Mugnano del Cardinale, da dove il corso d'acqua *de quo* ritorna a cielo aperto;

- h. che, il Comune di Quadrelle (AV), formulando la richiesta di che trattasi, specifica le relative motivazioni nella propria deliberazione di Giunta Comunale e di cui innanzi, nonché esplicitate nell'allegata e relativa documentazione tecnico-grafica, all'uopo richiesta;

CONSIDERATO:

- a. che, l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue un' incisiva azione amministrativa, tra le altre, volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla Parte III del Codice e, in particolare, delle caratteristiche paesistico-ambientali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio regionale;
- b. che, la citata deliberazione di Giunta del Comune di Quadrelle (AV) costituisce una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso ed è da considerarsi esaustiva - unitamente alla prodotta documentazione di rito, di cui al suddetto decreto dirigenziale n. 261/2008 - ai fini dell'avanzata richiesta di che trattasi;
- c. che, resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della eventuale reintegrazione nel vincolo originale del tratto del corso d'acqua *de quo*, ritenuto paesaggisticamente irrilevante con la presente deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice;
- d. che preliminarmente, da parte dei competenti uffici regionali della U.O.D. 53-09-03, il corso d'acqua attualmente denominato "Vallone Acquaserta" è tutelato *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto risulta essere iscritto nel I° elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, al numero d'ordine 129, con il toponimo di "Valle Magnotti", di cui al R.D. 18 novembre 1900, così come pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- e. che la proposta del Comune di Quadrelle (AV), così come avanzata, unitamente alla relativa deliberazione di Giunta Comunale, è stata oggetto di approfondita istruttoria da parte dei competenti uffici dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale, che hanno effettuato, previa verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei proposti tratti del corso d'acqua interessato;
- f. che, agli esiti di detta istruttoria, la competente U.O.D. n. 53.09.03 ha ritenuto accoglibile la avanzata proposta di irrilevanza paesaggistica relativa ai consecutivi tratti del corso d'acqua pubblico denominato "Vallone Acquaserta", già "Valle Magnotti", interessante il territorio comunale, evidenziandone la motivazione, nonché la relativa totale estensione - rispettivamente negli Allegati

“A” e “B” che formano parte integrante della presente deliberazione – come contrassegnata dalle lettere “I” di inizio e “F” di fine, quali punti individuati da coordinate geografiche georeferenziate con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005);

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, in agro del Comune di Quadrelle (AV), così come di seguito individuato:
 - a.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto “I”: (E = 469223,621- LONG.; N = 4532993,223 – LAT.), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto “F”: (E = 469578,163 - LONG.; N = 4533436,607 – LAT) di lunghezza complessiva pari a 567,00 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati “A”, “B”, costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- b. di dover dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sui consecutivi e rimanenti tratti, a monte e a valle dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;

VISTO:

- a. il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante “*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*”;
- b. il Regio Decreto 18 novembre 1900, pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- c. la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- d. il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*” ;
- e. la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- f. il Decreto Dirigenziale n. 261/2008 dell’ U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania, che individua la procedura per una eventuale richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d’acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per l’individuazione degli stessi;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 del Codice ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d’acqua denominato “*Vallone Acquaserta*”, già “*Valle Magnotti*”, in agro del Comune di Quadrelle (AV), così come di seguito individuato:
 - 1.1. *inizio tratto, contrassegnato dal punto “I”: (E = 469223,621- LONG.;N = 4532993,223 - LAT.) sino a fine tratto, contrassegnato dal punto “F”: (E = 469578,163 - LONG.; N = 4533436,607 - LAT) di lunghezza complessiva pari a 567,00 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli Allegati “A”, “B”, costituenti parte integrante della presente deliberazione;*

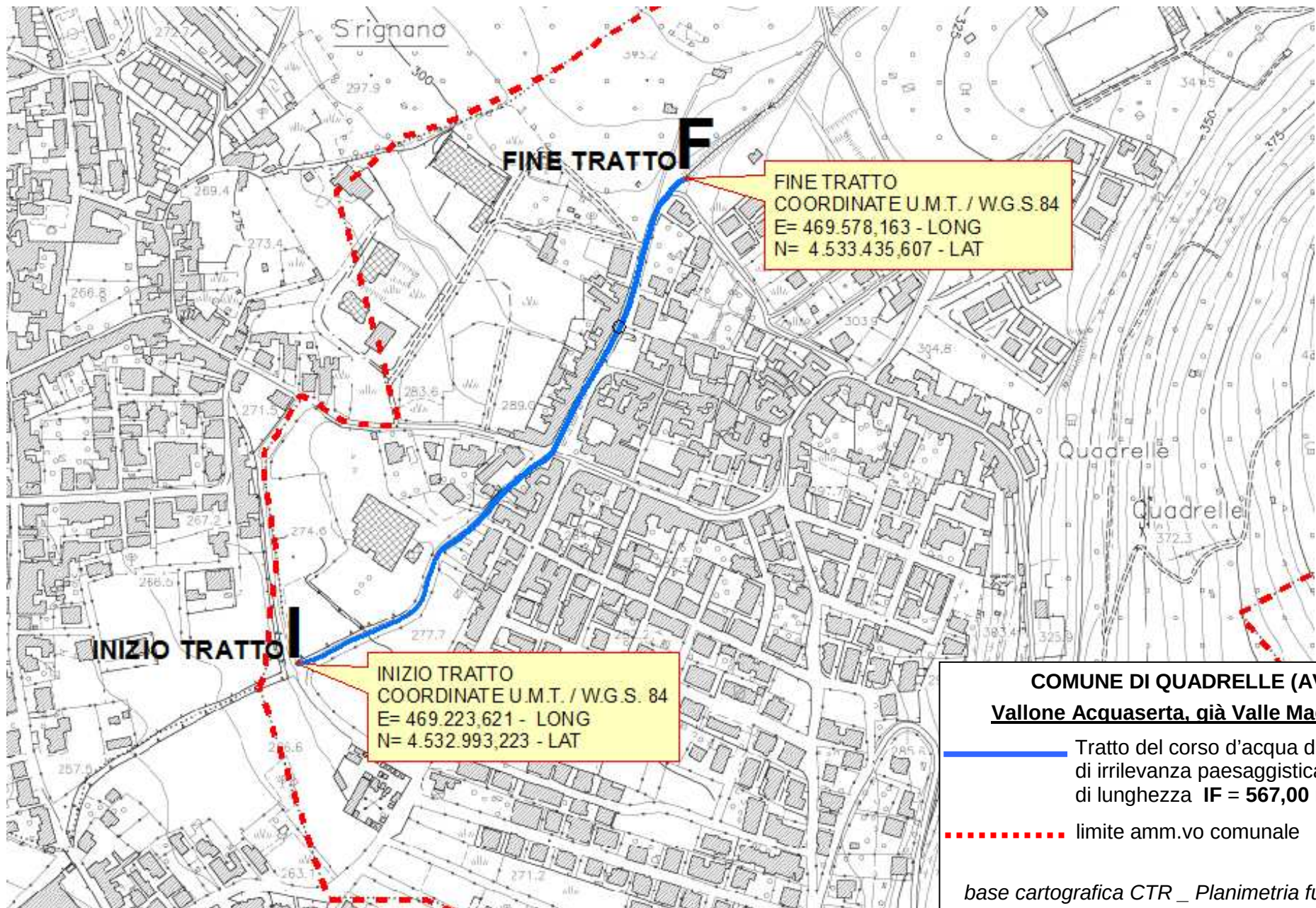
2. di dare atto che, la presente dichiarazione di esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "*Vallone Acquaserta*", già "*Valle Magnotti*", così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante sui consecutivi e rimanenti tratti, a monte e a valle dello stesso, ove rimane, pertanto, inalterato;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - 3.1.al Comune di Quadrelle (AV);
 - 3.2.alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - 3.3.alla competente Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;
 - 3.4 all'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.5 al Dipartimento delle Politiche Territoriali 53-00 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.6 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio 53-09 della Giunta Regionale della Campania;
 - 3.7 all'Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, per i relativi conseguenziali adempimenti;
 - 3.8.alla Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - U.R.P., per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. nel sito istituzionale "www.regione.campania.it".

COMUNE DI QUADRELLE (AV)

CORSO D'ACQUA PUBBLICO
 INTERESSATO ALLA DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA
 ai sensi del comma 3, art. 142 del d.lgs. n. 42/04 e ss. mm. e ii.

- MOTIVAZIONI -

N°	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA PUBBLICO INTERESSATO	TRATTO INDIVIDUATO	LUNGHEZZA TRATTO INDIVIDUATO MT	MOTIVAZIONE	
				DI ACCOGLIMENTO	DI DINIEGO
1	VALLONE ACQUASERTA già VALLE MAGNOTTI Inserito nel 1° Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Avellino, al n. 129 d'ordine. [cfr. R.D. 18.11.1900 , pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25.02.1901].	Dal punto iniziale "I" "sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" [cfr. ALLEGATO "B"]	567,00	Gli individuati e consecutivi tre tratti del corso d'acqua <i>de quo</i>, che attraversano il centro abitato del Comune di Quadrelle (AV) sono privi di qualsivoglia valenza paesaggistica, per il semplice fatto che essi sono obliterati alla vista, in quanto, risultano interamente tombati dalla soprastante viabilità stradale. Quest'ultima è stata realizzata, per il tratto centrale di Via Roma, nell'anno 1894 e per i tratti esterni, di Via Napolitano e Via Rio Secco, nel decennio 1970/1980, previa realizzazione di sottostanti strutture di incanalamento, rispettivamente, a volte centinate e con scatolare in c.a. , " <i>al fine di dare accesso agli abitanti che sugli argini</i>"...[omissis]...<i>avevano costruite abitazioni e non avevano accesso diretto se non attraverso il letto del torrente o con qualche fortuita passerella in legno.</i>"(cfr. Relazione Tecnica Illustrativa – pg. 8). Pertanto, onde eliminare quello che, attualmente, risulta essere un paradosso, causa la permanenza di un vincolo paesaggistico che opera solo a livello di superficie areale - stanti le esistenti opere infrastrutturali di mobilità veicolare cittadina di cui sopra, che hanno definitivamente e irrimediabilmente compromesso il relativo e primitivo pregio naturalistico dei tratti del corso d'acqua di che trattasi - si ritiene che l'avanzata istanza possa essere accolta e, per gli effetti, poter dichiarare paesaggisticamente irrilevanti i tratti di cui sopra.	



ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Si precisa che alla lettera a) del “Considerato” il termine “Assessorato” è da intendersi quale “struttura amministrativa competente”.



Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E SS. MM. E II. - ART. 142, COMMA 3 - DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI INDIVIDUATO TRATTO DEL CORSO D'ACQUA ISCRITTO NELL'ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, DENOMINATO "VALLONE IEMALE", GIA' "VALLONE CASTELLONE" IN AGRO DEL COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV), CON ALLEGATI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che, l'art. 1 del R. D. n. 1775/33 definisce la categoria delle acque pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico generale interesse, prevedendo l'iscrizione dei corsi d'acqua interessati in appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- b. che, l'art. 82, comma quinto, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431, sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, *"i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*;
- c. che, l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 ha disposto che - in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua, ai sensi del richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/77 - le Regioni determinassero quali dei corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del suddetto testo unico di cui al R.D. n. 775/1933, potessero, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo e ne redigessero apposito elenco, ad evidenza pubblica, entro i successivi trenta giorni;
- d. che, l'art. 142 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii.- recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice - nell'elencare i beni ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, all'ivi comma 1, lettera c), la sottoposizione a vincolo de " i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- e. che, lo stesso comma 3 dell'art. 142 ha previsto la disapplicazione del suddetto vincolo per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua che la Regione abbia ritenuto, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ferma restando la facoltà dello stesso Ministero di confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni;
- f. che, il Comune di Monteforte Irpino (AV), con note protocolli nn. 8245, 8246 e 8247, tutte del 04.10.2013 ha avanzato - con proprie deliberazioni di Giunta Comunale nn. 138, 139 e 140, tutte del 25.9.2013 - le richieste alla Giunta Regionale della Campania, per il tramite della competente Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) n. 53.09.03, di irrilevanza, ai fini paesaggistici, rispettivamente, dei seguenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche della provincia di Avellino: *"Vallone Acqua Leggia"*, *"Vallone Fenestrelle"* e *"Vallone Iemale"*, già Vallone Castellone, per tutti i relativi tratti insistenti in agro dello stesso Comune, ai sensi del comma 3, art.142 del Codice e con la procedura all'uopo prevista dal decreto del Dirigente dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008;
- g. che, il Comune di Monteforte Irpino (AV) - formulando le richieste di che trattasi ed agli atti della U.O.D. 53-09-03 ai Prott. nn. 714291, 714275 e 714306, tutti del 17.10.2013 - specifica le relative motivazioni nelle proprie deliberazioni di Giunta Comunale e di cui innanzi, nonché esplicitate nelle allegate e relative documentazioni tecnico-grafiche, all'uopo richieste;

CONSIDERATO:

- a. che, l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania persegue un' incisiva azione amministrativa, tra le altre, volta alla tutela e valorizzazione del variegato paesaggio regionale, in sintonia con le disposizioni di cui alla parte III del Codice e, in particolare, delle caratteristiche paesistico-ambientali dei corsi d'acqua, o parte di essi, che risultano immediatamente cogenti nei confronti delle trasformazioni del territorio regionale;
- b. che, con decreto del Dirigente del Settore Politica del Territorio (oggi U.O.D. n. 53.09.03) della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 02.7.2008 è stata definita la procedura per avanzare richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per la loro individuazione, nonché definiti i relativi ALLEGATI "A", "B" e "C" - inerenti, rispettivamente: i criteri oggettivi cui devono attenersi i Comuni interessati per l'individuazione dei corsi d'acqua, o parte di essi, oggetto di eventuali richieste di irrilevanza paesaggistica; le pertinenti schede di rilevazione dati grafici e fotografici a corredo delle dette richieste; una tabella dati che compendi le avanzate proposte di irrilevanza paesaggistica, munite delle pertinenti motivazioni - da trasmettere, per la consequenziale istruttoria, alla competente U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania, unitamente alle deliberazioni di Giunta Municipale contenenti le relative proposte;

CONSIDERATO, altresì:

- a. che, le citate deliberazioni di Giunta del Comune di Monteforte Irpino (AV) costituiscono una chiara manifestazione di volontà del Comune stesso e sono da considerarsi esaustive - unitamente alla prodotta documentazione di rito, di cui al citato decreto dirigenziale n. 261/2008 – ai fini della avanzata richiesta di che trattasi;
- b. che, resta ferma la facoltà del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della reintegrazione nel vincolo originale dei tratti dei corsi d'acqua *de quibus* eventualmente ritenuti irrilevanti paesaggisticamente con la presente deliberazione, confermandone, se del caso, la motivata e relativa tutela *ope legis* ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice;
- c. che preliminarmente, da parte dei competenti uffici regionali della U.O.D. 53-09-03, i corsi d'acqua denominati "Vallone Acqua Leggia", "Vallone Iemale" e "Vallone Fenestrelle" sono tutelati *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto risultano tutti iscritti nel I elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino, per i relativi tratti ivi dichiarati, rispettivamente ai numeri d'ordine 107,108, quest'ultimo con il toponimo di "Vallone Castellone", e 108, di cui al R.D. 18 novembre 1900, così come pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- d. che le proposte del Comune di Monteforte Irpino (AV), così come avanzate, unitamente alle relative deliberazioni di Giunta Comunale, sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei competenti uffici dell'U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale, che hanno effettuato, previa verifica della completezza della documentazione inviata, la corretta applicazione dei criteri oggettivi di riferimento, la congruità delle motivazioni comunali addotte, ai fini della dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei proposti tratti dei corsi d'acqua interessati;
- e. che, agli esiti di detta istruttoria, la competente U.O.D. n. 53.09.03 ha ritenuto:
 - e.1 non accoglibili le specifiche avanzate proposte relative ai tratti dei corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle", interessanti il territorio comunale, per le motivazioni così come riportate nell' ALLEGATO "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;
 - e.2 parzialmente accoglibile, solamente l'avanzata proposta di irrilevanza paesaggistica inerente il corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già Vallone Castellone, in quanto il relativo individuato tratto soddisfa i criteri oggettivi di cui al detto decreto dirigenziale regionale n. 261//2008, con la relativa motivazione anch'essa riportata nell' ALLEGATO "A" di cui innanzi, altresì precisandone la

relativa estensione, così come di seguito specificata e di cui all'ALLEGATO grafico "B", che forma parte integrante della presente deliberazione, ove vengono anche precisati i punti - rilevati con coordinate geografiche georeferenziate - contrassegnati dalle lettere "I" di inizio e "F" di termine, relativi al tratto di che trattasi, ed individuati con il sistema U.T.M./W.G.S. 84 (*Universal Transverse Mercator / World Geodetic System 1984*), su base cartografica tecnica regionale (C.T.R 2005):

RITENUTO:

- a. di dover dichiarare, in attuazione del comma 3, articolo 142 ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", in agro del Comune di MONTEFORTE IRPINO (AV), così come di seguito individuato:
 - a.1 inizio tratto, contrassegnato dal punto "I" : (E = 478.749,793 ; N = 4.528.021,468), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" : (E = 476.792,248 ; N = 4.526.892,815); di lunghezza complessiva pari a 2.516,10 m, con la specifica motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli ALLEGATI "A", "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;
- a. di dover confermare la permanenza del vincolo *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lett c) del Codice, per i corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle";
- b. di dover dare atto che la presente esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", così come individuato al precedente punto a.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante per il rimanente tratto e, precisamente, dallo sbocco nel "Vallone Acqua Leggia" sino all'individuato punto iniziale "I", ove rimane, pertanto, inalterato;

VISTO:

- a. il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- b. il Regio Decreto 18 novembre 1900, pubblicato sulla G.U.R.D.I. n. 47 del 25 febbraio 1901;
- c. la Decisione del Consiglio Stato, Sez. VI del 04 febbraio 2002, n. 657;
- d. il comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e ss. mm. e ii., recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137*";
- e. la L. R. 13 ottobre 2008, n. 13, di approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- f. il Decreto Dirigenziale n. 261/2008 dell' U.O.D. n. 53.09.03 della Giunta Regionale della Campania, che individua la procedura per una eventuale richiesta, da parte dei Comuni interessati, di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua o parte di essi, unitamente ai criteri oggettivi per l'individuazione degli stessi;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di dichiarare, in attuazione del comma 3, art. 142 del Codice ed ai soli fini paesaggistici, la irrilevanza paesaggistica del solo tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", in agro del Comune di Monteforte Irpino (AV), così come di seguito individuato:
 - 1.1 *inizio tratto, contrassegnato dal punto "I" : (E = 478.749,793 ; N = 4.528.021,468), sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" : (E = 476.792,248 ; N = 4.526.892,815); di lunghezza complessiva pari a 2.516,10 m, con la specifica*

motivazione e relativi dati identificativi cartografici, così come riportati negli ALLEGATI "A", "B", costituenti parte integrante della presente deliberazione;

2. di confermare la permanenza del vincolo *ope legis*, ex art. 142, comma 1, lett c) del Codice, per i corsi d'acqua pubblici denominati "Vallone Acqua Leggia" e "Vallone Fenestrelle";
3. di dare atto che la presente esclusione dal vincolo, ex art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, riguarda, esclusivamente, le sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, del tratto del corso d'acqua denominato "Vallone Iemale", già "Vallone Castellone", così come individuato al precedente punto 1.1, e che la stessa non inficia la permanenza del medesimo vincolo gravante per il rimanente tratto e, precisamente, dallo sbocco nel "Vallone Acqua Leggia" sino all'individuato punto iniziale "I", ove rimane, pertanto, inalterato;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - 4.1 al Comune di Monteforte Irpino (AV);
 - 4.2 alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - 4.3 alla competente Soprintendenza BB.AA.PP. di Salerno e Avellino, in adempimento a quanto previsto dal comma 3, art. 142 del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss. mm. e ii.;
 - 4.4 all'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.5 al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.6 al Direttore Generale per il Governo del Territorio della Giunta Regionale della Campania;
 - 4.7 al Responsabile U.O.D. 53-09-03 della Giunta Regionale della Campania per i relativi conseguenziali adempimenti;
 - 4.8 alla Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale-U.R.P., per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. nel sito istituzionale "www.regione.campania.it".

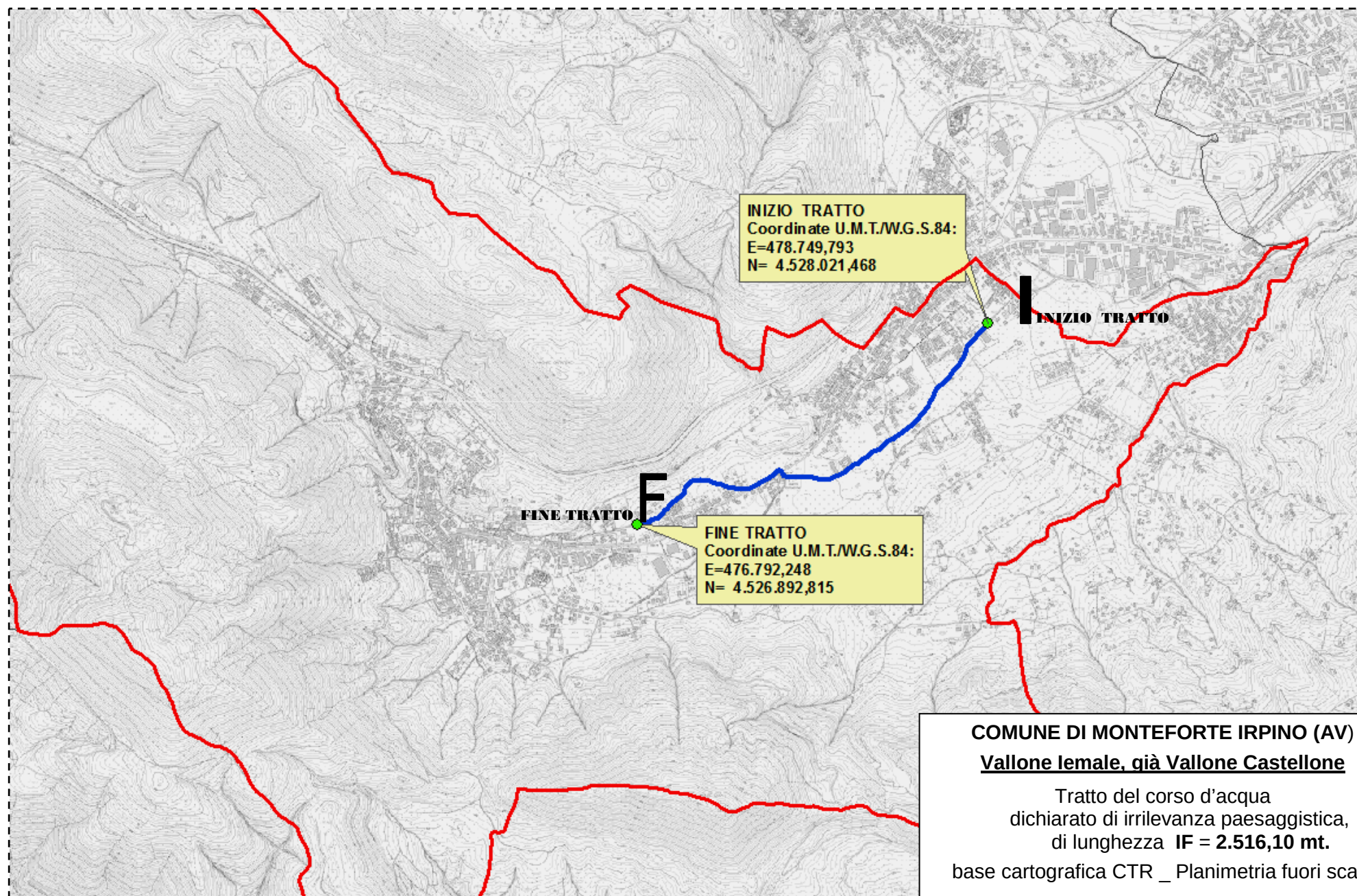
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV)

CORSI D'ACQUA PUBBLICI
INTERESSATI ALLA DICHIARAZIONE DI IRRILEVANZA PAESAGGISTICA
ai sensi del comma 3, art. 142 del d.lgs. n. 42/04 e s.m. e i.
- MOTIVAZIONI -

N°	DENOMINAZIONE CORSO D'ACQUA PUBBLICO INTERESSATO	TRATTO INDIVIDUATO	LUNGHEZZA TRATTO MT	MOTIVAZIONE	
				DI ACCOGLIMENTO	DI DINIEGO
1	VALLONE IEMALE già Vallone Castellone	Dal punto iniziale "I" sino a fine tratto, contrassegnato dal punto "F" [cfr. ALLEGATO "B"]	2.516,10	Tale individuato tratto, a carattere torrentizio e non alimentato da alcuna sorgente, non presenta alcuna delle caratteristiche di specifica evidenza paesaggistica, in quanto privo di oggettivi elementi di naturalità morfologica, dovuti ad evidenti e diffuse arginature in cemento, nonché di sminuito valore paesaggistico legato alle aree contermini di attraversamento, che risultano, di fatto, visibilmente interessate da nutriti interventi di espansione edilizia susseguitisi nel tempo che, hanno alterato e compromesso il relativo e primitivo pregio naturalistico delle stesse. Pertanto, si ritiene che il tratto <i>de quo</i> si possa escludere dal vincolo, a meno di quello iniziale a valle, dallo sbocco al punto "I" - ove permane - per specifica previsione di cui al punto 1 dell'Allegato "A" del D.D. n. 261/2008, in quanto lo stesso, attraversa un'area su cui insistono tracciati di centuriazioni di epoca romana - come evidenziate nella "Carta delle Strutture Archeologiche del Paesaggio" di cui alla L.R. 13.10.2008, n. 13, inerente il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).	-----

2	VALLONE ACQUA LEGGIA	-----	-----	-----	La richiesta avanzata si riferisce a tale corso d'acqua, a carattere torrentizio, per il solo tratto prossimo allo sbocco, ove, in dx idraulica, il relativo vincolo paesaggistico esplica i suoi effetti per la parte di territorio comunale interessata. In merito, tale tratto attraversa un'estesa area su cui insistono tracciati di centuriazioni di epoca romana – così come evidenziati nella “Carta delle Strutture-Archeologiche del Paesaggio” di cui alla L.R. 13.10.2008, n. 13, inerente il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). P – che, costituenti, tra gli altri, motivo di esclusione, di cui al suddetto punto 1 dell'allegato “A” del decreto dirigenziale n. 261/2008, impongono che la relativa avanzata richiesta NON può trovare favorevole accoglimento.
3	VALLONE FENESTRELLE	-----	-----	-----	L'avanzata istanza interessa il tratto verso valle del corso d'acqua <i>de quo</i> che - ancorché oggetto di parziali interventi di arginature spondali in cemento succedutesi nel tempo, unitamente a numerosi interventi edilizi nelle aree contermini che hanno parzialmente privato lo stesso dei caratteri di naturalità diffusa - attraversa, come per quasi l'intera lunghezza, un'estesa area su cui insistono ampi tracciati di centuriazioni di epoca romana. Pertanto, l'avanzata richiesta di cui in oggetto, che non soddisfa quanto disposto al punto 1 dell'Allegato “A” del decreto dirigenziale n. 261/2008, NON può trovare favorevole accoglimento.

Giunta Regionale della Campania



ERRATA CORRIGE (ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Regolamento Giunta)

Si precisa che alla lettera a) del “Considerato” il termine “Assessorato” deve intendersi quale “struttura amministrativa competente”.



Delibera della Giunta Regionale n. 85 del 09/03/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Direzione Generale per il governo del territorio

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO ACCORDI CONCERNENTI L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E SEMPLIFICATI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.), DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (C.I.L.) E DELLA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) l'edilizia e l'urbanistica sono, a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, attratte alla materia "governo del territorio" rimessa, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà concorrente della Regione, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, recati, relativamente alla materia edilizia, dal D.P.R. n.380/2001;
- b) il D.P.R. 380/2001 all'art. 2, comma 4, ribadisce che "i comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l'attività edilizia.";
- c) il rilascio dei titoli abilitativi è tra le competenze dei Comuni, che esercitano le proprie funzioni mediante lo Sportello unico per l'edilizia che, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001, cura i rapporti fra il privato, l'amministrazione ed anche le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi per l'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività;
- d) il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", dispone, all'art. 24, comma 4, che "Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.";
- e) "L'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017", approvata dal Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, contiene le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni ed Enti Locali ed il crono-programma delle relative attività per assicurare l'effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione per recuperare il ritardo competitivo. L'Agenda punta su cinque settori strategici di intervento: cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno obiettivo individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi. In particolare per l'Edilizia l'obiettivo prevede:
 - e.1) l'effettiva attuazione delle numerose semplificazioni adottate in materia edilizia;
 - e.2) l'adozione della modulistica unica semplificata e digitalizzazione delle procedure;
 - e.3) predisposizione e attuazione di nuovi interventi di semplificazione per ridurre i tempi a partire dall'autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'Accordo, adottato in Sede di Conferenza unificata, del 12/06/2014 pubblicato in G.U. il 14/07/2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, ha sancito l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del Permesso di costruire e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia;
- b) l'Accordo, adottato in sede di Conferenza unificata del 18/12/2014, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ha approvato l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera;
- c) la Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, si è attivata promuovendo incontri con funzionari dell'Ufficio Semplificazione Amministrativa del

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto tecnico del FormezPA in qualità di esecutore del progetto “Semplifica Italia, cantieri regionali per la semplificazione”, (PON GAS 2007 – 2013 – Asse Capacità istituzionale) per adeguare i modelli unici nazionali alla legislazione regionale;

- d) nel corso della riunione del 27 gennaio 2015 si è conclusa l’attività di personalizzazione e adeguamento dei quadri e delle informazioni individuati come variabili dalla modulistica unica nazionale alle specifiche normative regionali di settore aventi incidenza sull’attività edilizia;
- e) i moduli concordati sono stati trasmessi, prot. Regione Campania n. 3691 del 11/02/2015, agli Ordine Ingegneri, agli Ordine Architetti, al Collegio regionale dei Geometri e all’ANCI Campania, al fine di conoscere gli orientamenti in materia e con la richiesta di far pervenire eventuali osservazioni entro 7 giorni dall’inizio della documentazione;

CONSIDERATO ALTRESI':

- a) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'Accordo 12 giugno 2014 “Le Regioni, ove necessario, adeguano in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati, di cui al presente accordo, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili”;
- b) che il ricorrente mutamento della disciplina statale e regionale riguardante l'attività edilizia comporta prevedere modalità di aggiornamento dei moduli unificati e semplificati;
- c) che l'aggiornamento dei moduli possa essere effettuato con provvedimento dirigenziale del direttore generale per il governo del territorio;

RITENUTO:

- 1. di dover recepire gli Accordi, adottati in Sede di Conferenza unificata, del 12/06/2014 e del 18/12/2014 concernenti l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), della Comunicazione inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- 2. di dover demandare al direttore generale per il governo del territorio:
 - b.1. gli atti conseguenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'Accordo del 12/06/2014 adottato in sede di Conferenza unificata;
 - b.2. gli atti di aggiornamento a seguito di entrata in vigore di modifiche e/o integrazioni significative alla normativa di settore nonché di errori materiali accertati nel corso dell'esperienza applicativa comunale;

VISTO l'articolo 117 della Costituzione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante “Norme sul governo del territorio”;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

- a) di recepire gli Accordi, adottati in Sede di Conferenza unificata, del 12/06/2014 e del 18/12/2014 concernenti l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), della Comunicazione inizio Lavori (CIL) e della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- b) di demandare al direttore generale per il governo del territorio:
 - 2.1. gli atti conseguenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 dell'Accordo del 12/06/2014 adottato in sede di Conferenza unificata;
 - 2.2. gli atti di aggiornamento a seguito di entrata in vigore di modifiche e/o integrazioni significative alla normativa di settore nonché di errori materiali accertati nel corso dell'esperienza applicativa comunale;
- c) di trasmettere la presente deliberazione:
 - 3.1. al Capo di Gabinetto del Presidente;
 - 3.2. alla Segreteria di Giunta – Ufficio V – per la pubblicazione sul B.U.R.C.



Sviluppo Campania



Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere a contributi per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti

Certificazione “QR Code Campania”

PAC III DGR 497/2013 “Terra dei fuochi”

Misure anticicliche e salvaguardia dell’occupazione

Azioni a supporto delle imprese agricole e agroalimentari - Misura B1



INDICE

1.	OBIETTIVI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	pag. 3
2.	RISORSE FINANZIARIE.....	pag. 4
3.	SOGGETTO GESTORE.....	pag. 5
4.	REGIME DI AIUTO.....	pag. 5
5.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	pag. 5
6.	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	pag. 6
7.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	pag. 7
8.	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 8
9.	OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	pag. 10
10.	MONITORAGGIO.....	pag. 11
11.	REVOCA E RINUNCE	pag. 11
12.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	pag. 12
13.	PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	pag. 12



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

1. OBIETTIVI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 497 del 22/11/2013 e con DD n. 314 del 30/12/2013, nell'ambito del completamento della programmazione dei Fondi PAC III ha previsto di:

- ✓ istituire un Fondo per la realizzazione di misure anticicliche e la salvaguardia dell'occupazione a favore delle imprese a valere sul Piano di Azione e Coesione – Terza ed ultima riprogrammazione;
- ✓ programmare a favore di detto Fondo, sulla Linea di intervento “Salvaguardia” del PAC III, risorse pari a 150 Meuro a valere sulla dotazione finanziaria di 477.7 Meuro stanziata sull'azione “Quota per il compimento dei Grandi progetti avviati e non conclusi”;
- ✓ individuare quale soggetto gestore del Fondo la Società in house Sviluppo Campania S.p.A., in considerazione delle competenze attribuitegli dalla Legge Regionale n. 15/2013.

Nell'ambito del Piano di Azione e Coesione è stato predisposto da Sviluppo Campania S.p.A. il Piano di fattibilità “Terra dei Fuochi”, approvato con DD 437 del 20/06/2014, con l'obiettivo di fornire una risposta efficace a tale fenomeno. Nel corso degli ultimi mesi si è assistito al protrarsi sugli organi di stampa del fenomeno denominato “Terra dei Fuochi” intendendo per tale l'insieme di circostanze conclamate ed emergenti riguardanti l'abbandono illegale di rifiuti e gli effetti che tali delitti hanno sulla qualità delle produzioni agroalimentari campane. Tra le numerose ripercussioni imputabili al suddetto fenomeno, il sistema imprenditoriale campano ne ha subite in particolare due: la perdita di valore e la riduzione della domanda delle produzioni (de marketing). L'effetto panico ha contagiato l'intera filiera e riguarda indistintamente l'intero territorio regionale, dalle coltivazioni primarie alla trasformazione fino al packaging.

Il Piano di fattibilità “Terra dei Fuochi” propone una strategia di intervento articolata su due livelli:

- A. Strategia di comunicazione integrata, finalizzata a riequilibrare il complesso tema dell'informazione, che svolge un ruolo decisivo sulla domanda, assicurare un'adeguata comunicazione e proporre infine un'azione di marketing, basata su un background informativo trasparente e corretto;
- B. Misure di supporto alle imprese agricole e agroalimentari per garantire interventi di adeguamento tecnologico delle produzioni agli standard della Regione Campania e Misure per programmi di marketing e distribuzione.

Nell'ambito delle Misure di supporto alle imprese (B) è prevista la Misura (B1) per Investimenti in sistemi e strumenti per la certificazione della qualità e la tracciabilità dei prodotti allo scopo di evidenziare mediante certificazioni rilasciate da Organismi accreditati la qualità e la salubrità dei prodotti che ricadono nell'area della cd “Terra dei Fuochi” e comunicarla agli operatori commerciali e ai consumatori per alimentare la domanda. A tal fine sarà incentivata l'adesione al sistema di certificazione “QR-CODE CAMPANIA” per la tutela dei prodotti agricoli¹. Gli esiti di tali certificazioni consentiranno alla Regione Campania di implementare il sito *Campania Sicura* per alimentare una informazione trasparente e corretta.

¹ Si tratta di una “Quick Response” per informare il consumatore su cosa acquista che consiste in un codice a barre bidimensionale applicato sulle confezioni dei prodotti, leggibile tramite cellulare o smartphone. Il codice QR si troverà su prodotti agricoli ed agroalimentari delle aziende che aderiscono al sistema e fornirà tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla tracciabilità del prodotto interessato.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

Per l'attivazione di tale Misura è stato stipulato un Accordo di Partenariato ex art. 15 L. 241/90 tra la Regione Campania, che si avvale della società in house Sviluppo Campania S.p.A., e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (di seguito denominato IZSM), ente sanitario di diritto pubblico² garante della salubrità dei prodotti agricoli e abilitato a rilasciare la certificazione "QR Code Campania Sicura".

Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto delle seguenti fonti normative:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla GUCE n. L 352 del 24/12/2013;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla GUCE n. L 352 del 24/12/2013;
- ✓ Regolamento (UE) n. 651 /2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUCE n. L 187 del 26/06/2014;
- ✓ Regolamento (UE) n. 702 /2014 della Commissione del 25 giugno 2014 pubblicato sulla GUCE n. L 193 del 01/07/2014;
- ✓ Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 497 del 22 novembre 2013 pubblicata sul BURC n. 71 del 16/12/2013 con la quale si è provveduto, tra le altre, ad istituire un Fondo per la realizzazione di misure anticicliche e la salvaguardia dell'occupazione a favore delle imprese a valere sul Piano di azione e coesione – terza ed ultima riprogrammazione;
- ✓ Decreto Dirigenziale n. 314 del 30/12/2013 pubblicata sul BURC n. 5 del 20/1/2014 che affida a Sviluppo Campania S.p.A. la gestione del Fondo per la realizzazione di "Misure anticicliche e salvaguardia dell'occupazione";
- ✓ Decreto Dirigenziale della DG "Sviluppo Economico" n. 437 del 20/06/2014 pubblicato sul BURC n. 41 del 23/06/2014 con il quale viene approvato il Piano di fattibilità dell'intervento "Terra dei Fuochi", che prevede tra le altre, la Misura B1 per investimenti in strumenti e sistemi finalizzati a certificare e comunicare la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti ;
- ✓ Direttiva di Attuazione relativa al presente Avviso approvata dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con Decreto Dirigenziale n. 209 del 09/03/2015.

2. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria complessivamente prevista per la presente Misura B1 è pari a **17.800.000** di Euro da destinare alle imprese della filiera agro alimentare . Il presente Avviso prevede una disponibilità iniziale di 2,5Meuro. Sviluppo Campania S.p.A. si riserva di integrare lo stanziamento finanziario sulla base delle valutazioni delle domande pervenute..

² IZSM opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, quale strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Campania e Calabria, eroga servizi per il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Allevatori e Produttori di alimenti, i Produttori di beni e servizi, i Consumatori ed i Veterinari Liberi Professionisti, costituendo un supporto tecnico-scientifico ed operativo per lo sviluppo di azioni di polizia veterinaria, per l'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di malattie di animali domestici e selvatici, per azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni e per la farmacosorveglianza veterinaria.



3. SOGGETTO GESTORE

La gestione del fondo PAC III DGR 497/2013 “Terra dei Fuochi” è affidata dalla DG “Sviluppo Economico e Attività Produttive” della Regione Campania a Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania.

Per le attività relative alla Misura B.1 è stata prevista la collaborazione, mediante un Accordo di Partenariato ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

4. REGIME DI AIUTO

I contributi ai sensi del presente Avviso sono concessi a titolo di *de minimis* in osservanza dei Regolamenti UE N. 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza minore *de minimis*³.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono presentare domanda le MPMI⁴ operanti nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con i seguenti requisiti:

- ✓ sede legale ed operativa nel territorio della Regione Campania;
- ✓ iscrizione al Registro delle Imprese di una delle Camere di Commercio presenti sul territorio regionale.

Ulteriori requisiti richiesti:

- ✓ trovarsi in regola con le normative vigenti in materia fiscale, assicurativa e previdenziale, di avviamento al lavoro, di applicazione del Ccnl e del contratto di categoria, di diritto al lavoro dei disabili, nonché con il pagamento dei tributi locali;
- ✓ non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei propri creditori, ai sensi dell’art. 4 comma 3, lettera a) del Regolamento *de minimis*;

³ **De minimis agricolo Reg. 1408/2013:** a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'importo massimale per beneficiario è di 15.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari e il massimale per Stato membro all'1 % del valore della produzione agricola. **De minimis non agricolo Reg. 1407/2013:** il regolamento generale de minimis è applicabile a tutti i settori, esclusi gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e gli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ricomprendendo però gli aiuti per la trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. L’importo del massimale de minimis (generale) è mantenuto a 200.000 euro nell’arco di tre anni.

⁴ Imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa, secondo la normativa comunitaria: si definisce media impresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 250, quando il fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale non supera i 43 milioni di Euro. Piccola impresa, quando il numero di dipendenti è inferiore a 50, quando il fatturato annuo o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 10 milioni di Euro. Microimpresa, quando il numero dei dipendenti è inferiore a 10, quando il fatturato annuo o il totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale annuo non superino i 2 milioni di Euro.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

- ✓ operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro;
- ✓ non essere stati destinatari di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- ✓ essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
- ✓ non superare, mediante il contributo della Misura B.1, i massimali previsti dall'art. 3 del Regolamento *de minimis* per aiuti ricevuti nell'esercizio corrente e nei due precedenti come Impresa unica⁵ di cui all'art. 2 comma 2 del medesimo Regolamento;
- ✓ non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui alla legge n.159/2011e s.m.i.;
- ✓ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (divieto a contrarre con la pubblica amministrazione).

6. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'intervento prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher, del valore di **2.500 Euro**, per l'adesione al sistema di certificazione "QR-CODE CAMPANIA" a tutela della filiera agroalimentare.

Tale voucher verrà attribuito alle imprese richiedenti secondo la procedura di valutazione di cui al punto 8 ed in base all'Accordo di partenariato sottoscritto tra Regione Campania ed IZSM ex art. 15 L. 241/90.

Il QR Code, ottenuto a seguito di analisi effettuate sui prodotti indicati dalle aziende richiedenti certifica, attraverso un piano di monitoraggio realizzato ad hoc per ogni singolo soggetto proponente, la qualità e la salubrità degli stessi. Il codice QR (Quick Response) è un codice a barre bidimensionale da applicare sulle confezioni dei prodotti e leggibile tramite un'apposita applicazione scaricabile su smartphone: esso fornirà al consumatore tutte le informazioni sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti.

Le analisi sui prodotti saranno effettuate dall'IZSM con l'obiettivo di certificare e quindi rendere riconoscibile al consumatore la provenienza delle materie prime coltivate in Campania attraverso la pubblicazione delle coordinate dei campionamenti e dei rapporti di prova delle analisi dei prodotti delle imprese partecipanti.

Il processo di certificazione prevede le seguenti fasi:

- campionamento;

⁵ Ai fini dei regolamenti UE n.1407/2013 e 1408/2013, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

- analisi;
- rilascio "QR-CODE".

Il campionamento verrà effettuato su matrici di origine animale e vegetale secondo quanto previsto dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e secondo le indicazioni dell'IZSM specificate nel Contratto di Convenzione da sottoscrivere all'atto della concessione del voucher.

Le analisi saranno definite in relazione al settore di appartenenza, della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, su indicazione di una Commissione Tecnica appositamente costituita, e saranno relative a: Diossina e PCB, Piombo e Cadmio, Salmonella, E coli 0157, Listeria Monocitogenes, IPA, MR, Allergeni, Residui di Farmaci, Nitriti e Nitrati, Micotossine (Ocratossine - Alflatossine), Valori Nutrizionali.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese proponenti devono presentare la domanda in formato elettronico, accedendo alla piattaforma informatica S.I.D. (Sistema Informativo Dipartimentale) raggiungibile attraverso i siti internet www.sviluppocampania.it, www.economia.campania.it. L'attribuzione del voucher avviene attraverso una procedura valutativa a sportello sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, utilizzando il modulo di domanda predisposto sui siti sopra indicati. Eventuali domande presentate in maniera difforme o incompleta, cioè prive del numero di protocollo rilasciato automaticamente dalla procedura, oppure prive dell'indicazione della data o della firma, saranno pertanto considerate irregolari e quindi decadute. L'orario di invio delle domande - in base al quale la procedura informatica assegna in modo automatico un numero di protocollo - determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse da parte di Sviluppo Campania S.p.A.

Il modulo di domanda di accesso alle agevolazioni compilato e trasmesso in formato elettronico, deve essere successivamente stampato, datato e firmato dal titolare/legale rappresentante ed inviato tassativamente e a pena di decadenza, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, attraverso mezzi atti a comprovarne l'effettivo ricevimento da parte del destinatario⁶, al seguente indirizzo:

Fondo PAC III – Progetto "TERRA DEI FUOCHI" - Misura B1

c/o Sviluppo Campania S.p.A.

Area ASI Marcianise Sud

81025 - Marcianise (CE)

Lo **sportello telematico resterà aperto fino al 31/12/2015** (salvo diverse determinazioni da parte della Regione Campania) ovvero fino ad esaurimento delle risorse stanziare, qualora ciò avvenga prima della suddetta data, al fine di consentire a tutte le imprese, comprese quelle caratterizzate da stagionalità delle lavorazioni, di partecipare alla presente misura di certificazione.

La fase di accesso alle agevolazioni si articola nelle seguenti sotto fasi:

⁶ Le modalità di invio della domanda cartacea sono tassativamente le seguenti: raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Per il rispetto dei termini di invio si considera la data di spedizione.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

- ✓ a far data dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C., i soggetti proponenti possono registrarsi nell'apposita sezione, accessibile dai siti web sopra indicati;
- ✓ a far data dal trentacinquesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi secondo le modalità di cui al punto precedente, possono compilare on line il modulo di domanda, accessibile dai siti web sopra indicati;
- ✓ a decorrere dalle ore 10:00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C. i soggetti che hanno provveduto a registrarsi e a compilare il modulo di domanda, possono procedere all'invio del modulo stesso.

La domanda cartacea va completata con i seguenti documenti :

- ✓ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- ✓ atto costitutivo e statuto (in caso di società);
- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 inserita nel Modulo di domanda.

Le domande prive dei suddetti documenti e della dichiarazione sostitutiva e/o le cui informazioni non siano rinvenibili all'interno del modulo di domanda e/o le domande irregolari e/o difformi⁷, si intenderanno **decadute**. In tali casi Sviluppo Campania S.p.A. ne darà tempestiva comunicazione, mediante posta elettronica certificata (PEC), alle imprese proponenti.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni.

Tutta la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda sarà disponibile sui siti www.sviluppocampania.it, www.economia.campania.it

8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro 45 giorni dalla data di ricezione della domanda cartacea inviata con le modalità di cui sopra, Sviluppo Campania S.p.A. provvede a comunicare, a mezzo PEC, all'impresa proponente l'esito dell'istruttoria (domanda positiva o negativa).

La valutazione delle domande prevede una verifica di carattere amministrativo effettuata da Sviluppo Campania S.p.A. e la predisposizione di un piano di valutazione del rischio da effettuare per ciascuna impresa a cura dell'IZSM.

Sviluppo Campania S.p.A. procede all'istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione, come attribuito dalla procedura informatica, con le modalità della

⁷ Si considerano irregolari le domande prive del n. di protocollo rilasciato automaticamente dalla procedura informatica ovvero prive della data o prive della firma, le domande pervenute solo mediante l'invio informatico cui non sia seguito, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi, l'invio della copia cartacea con mezzi atti a comprovarne l'effettivo ricevimento da parte del destinatario. Si considerano difformi le domande compilate su modulistica diversa da quella predisposta sui siti indicati.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

procedura valutativa a sportello, provvedendo ad una verifica amministrativa relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione all'Avviso di cui al punto 5.

Sviluppo Campania S.p.A., nel corso della verifica amministrativa, accerta la regolarità delle dichiarazioni presentate, la regolarità del DURC⁸ e nei casi previsti le informazioni antimafia.

In caso di esito positivo della verifica amministrativa, Sviluppo Campania S.p.A. trasmette all'IZSM, via PEC, le domande ritenute idonee per le quali l'IZSM procede all'analisi del rischio ed alla predisposizione di un piano di azione specifico relativo a campionamento, analisi e gestione dei dati.

A seguito della predisposizione del suddetto piano di azione, l'IZSM comunica a Sviluppo Campania S.p.A., via PEC, i nominativi delle imprese, con il relativo elenco delle analisi da effettuare per ciascuna di esse, per le quali si procederà all'assegnazione dei voucher.

Sviluppo Campania S.p.A. approva, con proprio atto, il voucher da assegnare a ciascuna impresa ammessa al contributo e provvede a comunicarlo alle imprese e all'IZSM a mezzo PEC. L'elenco delle imprese ammesse sarà visionabile anche sui siti www.sviluppocampania.it, www.economia.campania.it e www.izsmportici.it

Le imprese ammesse al contributo dovranno sottoscrivere con l'IZSM un Contratto di Convenzione - entro il termine di 30 giorni pena la revoca - per l'attivazione del voucher che determina le modalità ed i tempi di attivazione del servizio disciplinando gli obblighi tra le parti.

Sviluppo Campania S.p.A. potrà richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell'analisi della domanda di accesso al contributo.

L'impresa proponente è tenuta ad inviare la documentazione richiesta, a mezzo PEC, entro il termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dalla data della richiesta. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe il termine previsto per la comunicazione degli esiti istruttori; i suddetti termini, per la parte residua, continueranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa completa.

Ai fini dell'attività istruttoria si tiene conto delle risorse finanziarie disponibili: si procederà, pertanto, ad istruire solo le domande di accesso all'agevolazione comprese tra la prima presentata e l'ultima che risulta teoricamente finanziabile. Nell'ipotesi in cui poi l'esame di una o più domande si concluda con esito negativo o vi siano rinunce/revoche, Sviluppo Campania S.p.A., sempre seguendo l'ordine cronologico delle domande e tenendo conto delle risorse finanziarie rese disponibili, provvede ad istruire le successive domande.

Avranno esito negativo le domande prive dei requisiti di cui al punto 5 del presente Avviso e relative ad imprese che:

- ✓ non siano in regola con tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia d'impresa: titolari di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;

⁸ L. N.248/2005 in materia di adempimenti necessari in materia di DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

- ✓ non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
- ✓ non rispettino i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- ✓ il cui legale rappresentante abbia riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e sia stato destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla L.1423/1956, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
- ✓ il cui legale rappresentante sia a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ il cui legale rappresentante non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- ✓ aventi legale rappresentante e/o soci nei cui confronti sussistano le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965;
- ✓ aventi legale rappresentante e/o soci nei cui confronti sussista un provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della legge n. 575 del 31/5/1965;
- ✓ abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della domanda, salvo che, all'atto della domanda, abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese;
- ✓ si trovino nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui alla legge 159/2011 e s.m.i.;
- ✓ si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244 del 1° ottobre 2004) e, in particolare, non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- ✓ si trovino nelle condizioni di essere soggette a quanto disposto dalla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, ovvero di non essere in regola con quanto disciplinato dalla legge 68/99.

In caso di domanda con esito negativo, Sviluppo Campania S.p.A. invierà al soggetto proponente, tramite PEC, avviso di rigetto ai sensi della L. 241/90 .

9. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Le imprese proponenti ammesse al contributo sottoscriveranno un Contratto di Convenzione con IZSM che disciplinerà gli obblighi contrattuali delle parti, come indicato al punto 8 del presente Avviso.

Per la stipula del Contratto di Convenzione è obbligatorio:

- ✓ compilare una dichiarazione nella quale si attesti che, tra la data di presentazione della domanda e la data di stipula del Contratto di Convenzione, gli aiuti *de minimis* complessivi ricevuti nel triennio,



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

- comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano la soglia stabilita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- ✓ mantenere la sede operativa e legale all'interno della Regione Campania fino al completamento del piano d'azione predisposto da IZSM per l'ammissione al voucher;
 - ✓ non variare per tutto il periodo del Contratto di Convenzione il codice ATECO dell'impresa proponente con un nuovo codice non ammissibile;
 - ✓ applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme in materia di lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - ✓ impegnarsi a comunicare a Sviluppo Campania S.p.A. l'indirizzo PEC intestato all'impresa beneficiaria e a comunicare eventuali successive variazioni e rendersi disponibile a fornire a Sviluppo Campania S.p.A., sempre a mezzo Pec, tutte le informazioni eventualmente richieste e utili all'espletamento delle attività istruttorie;
 - ✓ consentire all'IZSM l'accesso discrezionale al campionamento nei luoghi di produzione aziendale;
 - ✓ a tenere a disposizione di Sviluppo Campania S.p.A. e dell'IZSM ogni documento e/o attestazione predisposto/a ai fini della procedura in parola;
 - ✓ a comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania S.p.A. ogni evento che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione.

10.MONITORAGGIO

L'impresa beneficiaria dovrà rendersi disponibile a richieste di controlli, informazioni, dati, documenti, attestazioni o dichiarazioni, da parte di Sviluppo Campania S.p.A., dell'IZSM, della Regione Campania, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea. Sviluppo Campania S.p.A. svolgerà verifiche e controlli anche dopo l'erogazione del voucher. Gli esiti dei controlli effettuati saranno trasmessi ogni 6 (sei) mesi alla DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive".

11.REVOCA E RINUNCE

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni prescritte dal Contratto di Convenzione per l'attivazione del voucher sottoscritto tra impresa beneficiaria e l'IZSM, ed il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 5 e degli obblighi di cui al punto 9 determina la revoca del voucher. Parimenti verrà revocato il contributo alle imprese ammesse che non sottoscriveranno entro il termine perentorio indicato al punto 8 il Contratto di Convenzione con l'IZSM.

In caso di provvedimento di revoca Sviluppo Campania S.p.A. invierà apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ai sensi della Legge 241/90.

Nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare all'attribuzione del voucher dovrà comunicare tempestivamente a Sviluppo Campania S.p.A., a mezzo PEC, tale volontà.



Sviluppo Campania

Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
del Mezzogiorno

12. DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Dovrà essere data la massima pubblicità riguardo la misura finanziata adottando i criteri di trasparenza previsti dalla legislazione.

Al presente Avviso sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione su due principali quotidiani della Campania, pubblicazione di un comunicato e pubblicazione integrale dell'Avviso agli indirizzi Internet. Tutte le opportunità saranno inserite nel sito www.sviluppocampania.it e nei siti della Regione Campania www.economia.campania.it, www.izsmportici.it.

Per ulteriori informazioni sull'Avviso è possibile rivolgersi a:

Sviluppo Campania S.p.A.

Incubatore di Marcianise (CE) – Area Asi Marcianise Sud

Tel. 0823/639225 -231-111 – fax 0823/639113

PEC: campaniasicura.sviluppocampania@legalmail.it

Incubatore di Pozzuoli (NA)

Via Adriano Olivetti 1 – Pozzuoli

Tel. 081-5255111

Incubatore di Salerno

Via Giulio Pastore – Salerno

Tel. 089 – 3074720

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Via della Salute 2 Portici

Tel. 800 91 34 73

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti relativi al presente Avviso potranno essere indirizzate al recapito di posta elettronica certificata di cui sopra. I quesiti e le relative risposte saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito di Sviluppo Campania S.p.A. nella sezione FAQ dedicata al presente Avviso.

Sviluppo Campania S.p.A. predisporrà sportelli provinciali, il cui elenco e modalità di fruizione del servizio saranno reso noti sui siti www.sviluppocampania.it; www.izsmportici.it.

13. PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati forniti dai proponenti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.



Sviluppo Campania



Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Sviluppo Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC III DGR 497/2013 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte della Regione Campania, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, Sviluppo Campania S.p.A. si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

I soggetti proponenti autorizzano espressamente e sin d'ora Sviluppo Campania S.p.A., l'ISZM e la Regione Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi quali soggetti richiedenti e/o soggetti ammessi al contributo richiesto.

Titolare del trattamento dei dati è **Sviluppo Campania S.p.A.**

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Alessandro Gargani

Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud 81025 - Marcianise (CE); PEC: svilup pocampania@legalmail.it

Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. N. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta a Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud 81025 - Marcianise (CE); PEC: svilup pocampania@legalmail.it

Marcianise,

Sviluppo Campania S.p.A.
Amministratore delegato